



Provincia di Reggio Calabria

Assessorato Urbanistica - Pianificazione

Assetto del Territorio - Tutela del Paesaggio



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Norme Tecniche di Attuazione

Presidente

Dott. Giuseppe Raffa

*Assessore a Pianificazione territoriale – Urbanistica-
Espropri*

Arch. Santina Dattola

Esperti

*Prof. Ing. Sergio Caldaretti
Arch. Antonella Sarlo
Prof. Avv. Paolo Urbani*

Dirigente e RUP

Ing. Pietro Foti

Ufficio del Piano

*Pian. Leonardo Gironda
Arch. Maria Giuffrida
Ing. Francesco Salomone
Pian. Giovanni Sammarco
Pian. Francesco Carlo Maria Vita*



Maggio 2016

Sommario

Sommario.....	2
INTRODUZIONE.....	1
I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Finalità del PTCP.....	3
Art. 2 Oggetto e contenuti del PTCP.....	3
Art. 3 Tipologia ed efficacia giuridica delle disposizioni.....	4
Art. 4 Processualità del Piano e varianti.....	5
Art. 5 Disposizioni relative alla pianificazione comunale.....	5
Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP.....	6
Art. 7 Strumenti di attuazione del PTCP.....	9
Art. 8 L'interazione tra soggetti e la partecipazione.....	9
Art. 9 Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e Progetti Speciali.....	10
Art. 10 Disciplina delle Azioni Strategiche.....	11
Art. 11 Gestione del piano.....	12
Art. 12 Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati cartografici.....	13
Art. 13 Verifica di coerenza.....	13
II – LE REGOLE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE.....	14
1. IL PATRIMONIO CULTURALE.....	14
Art. 14 Articolazione del patrimonio culturale e definizioni.....	14
Art. 15 Beni culturali.....	16
Art. 16 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.....	16
Art. 17 Istituti e luoghi della cultura.....	16



Art. 18	Centri storici.....	17
2. IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....		19
Art. 19	Articolazione del patrimonio ambientale e paesaggistico e definizioni.....	19
Art. 20	Aree naturali protette. Disciplina.....	20
Art. 21	Rete Natura 2000. Disciplina.....	21
Art. 22	Rete Ecologica.....	22
Art. 23	Rete Ecologica: Core Areas. Disciplina integrativa.....	23
Art. 24	Rete Ecologica: Buffer Zones. Disciplina.....	24
Art. 25	Rete Ecologica: Corridoi ecologici. Disciplina.....	25
Art. 26	Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale. Disciplina.....	28
Art. 27	Rete Ecologica Locale: Corsi d’acqua e aree boscate.....	28
Art. 28	Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.....	30
Art. 29	Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale.....	30
Art. 30	Invarianti del paesaggio.....	31
Art. 31	Paesaggi rurali caratterizzanti.....	33
3. I RISCHI AMBIENTALI.....		35
Art. 32	Obiettivi generali e riferimenti legislativi.....	35
Art. 33	Disposizioni in materia di protezione civile.....	36
Art. 34	Rischio sismico.....	37
Art. 35	Rischio geomorfologico.....	38
Art. 36	Rischio di inondazione.....	39
Art. 37	Rischio di erosione costiera.....	39
Art. 38	Rischio di incidenti rilevanti.....	40
Art. 39	Aree percorse dal fuoco.....	40
Art. 40	Reti elettriche.....	40
Art. 41	Inquinamento del suolo e delle risorse idriche.....	41
Art. 42	Inquinamento acustico.....	43
4. SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA’.....		44
Art. 43	Disposizioni generali.....	44
Art. 44	Infrastrutture ferroviarie.....	45



Art. 45	Nodi principali e intermedi delle direttrici costiere.....	45
Art. 46	Porti turistici.....	46
Art. 47	Infrastrutture per il trasporto aereo (Aeroporti, eliporti e avio superfici).....	46
Art. 48	Viabilità di interesse provinciale.....	47
Art. 49	Nodi della logistica.....	47
Art. 50	Mobilità lenta.....	48
Art. 51	Mobilità e servizi di Trasporto Pubblico Locale.....	48
5. SISTEMA INSEDIATIVO DEI COMUNI, AREE PRODUTTIVE E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE D'INTERESSE PROVINCIALE.....		49
Art. 52	Localizzazione delle opere d'interesse provinciale.....	49
Art. 53	Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative.....	50
Art. 54	Disciplina del consumo di suolo.....	50
Art. 55	Direttive ai Comuni in materia di concertazione intercomunale e copianificazione.....	53
Art. 56	Disposizioni in materia di consolidamento dell'armatura territoriale funzionale	54
Art. 57	Disciplina degli insediamenti produttivi di beni e servizi.....	57
Art. 58	Disciplina degli insediamenti commerciali.....	60
Art. 59	Disposizioni specifiche per le Aree costiere.....	61
Art. 60	Disposizioni specifiche per il Territorio Agricolo Forestale.....	63
Art. 61 Minima	Disposizioni specifiche per i territori rurali. Determinazione dell'Unità Aziendale	65
Art. 62	Indirizzi e direttive in materia di risparmio energetico degli insediamenti e la localizzazione di impianti ad energia rinnovabile.....	66
Art. 63	Bacini energetici territoriali.....	67
Art. 64	Poteri sostitutivi.....	68

INTRODUZIONE

Le **norme tecniche di attuazione (NTA)** del PTCP costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione territoriale ed hanno la funzione di trasfondere in termini giuridici le diverse scelte operate dal piano rispetto agli usi del territorio.

Queste assumono una diversa rilevanza ed efficacia nei confronti dei destinatari. Ne consegue che si devono distinguere all'interno delle norme quelle che possono essere definite le *norme di azione* che disciplinano un potere (amministrativo) ed il suo esercizio in funzione della regolamentazione, sul territorio, d'interessi sovralocali. Queste sono dirette ai comuni e mirano a regolare, conformemente alle disposizioni della legge regionale 19/2002 e s.m.i., il comportamento degli enti locali nei confronti delle disposizioni del piano provinciale. Ad esempio l'adeguamento dei **Piani strutturali** alle disposizioni del PTCP, **nei limiti di validità stabiliti dalla Legge Urbanistica Regionale**, l'impegno a recepire entro termini ragionevoli i vincoli preordinati all'esproprio in riferimento alle opere pubbliche d'interesse provinciale, il recepimento delle disposizioni relative all'edificazione in zona agricola, o ancora le disposizioni relative all'attuazione del PTCP (art.7). In questi casi possiamo trovarci di fronte a prescrizioni oppure di fronte a direttive o indirizzi che assumono un diverso contenuto ed una diversa efficacia. Si tratta, in questi casi, di norme che tendono a disciplinare l'azione dei comuni in fase di adeguamento temporale dei propri piani urbanistici rispetto ai singoli oggetti di disciplina del PTCP e che non hanno efficacia diretta ma comportano che l'amministrazione conformi la propria attività in funzione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal piano. Tipico il caso dell' art.62 in materia di risparmio energetico.

Assumono invece diversa rilevanza giuridica nelle NTA le *norme di relazione* dirette a regolare i rapporti tra pianificazione del territorio provinciale e proprietà privata nei casi già astrattamente previsti dalle norme di legge (ad es. vincoli ambientali o naturalistici), dettando quindi prescrizioni finalizzate alla conformazione dei suoli. Mentre le norme di azione sono dirette ai comuni (ed eventualmente anche ad altre amministrazioni che operano a livello territoriale), le norme di relazione incidono direttamente sul regime delle proprietà privata conformandola a fini pubblicistici.

In quest'ultimo caso numerose disposizioni del PTCP costituiscono prescrizioni che, in rapporto alle scelte di pianificazione prevalentemente dirette alla tutela di particolari categorie di beni (paesaggio, difesa del suolo, ambiente naturale), impongono limiti alla proprietà indipendentemente dalle previsioni dei piani regolatori.

Le prescrizioni sono quindi comandi che, in quanto tali, a tutela della loro efficacia diretta prevalgono sulle eventuali diverse previsioni dei piani urbanistici fin dall'adozione del PTCP e senza bisogno di attendere l'adeguamento del PRG da parte dei comuni.

Ma le prescrizioni possono essere dirette anche ai comuni – ed in questo caso assumono il carattere di norme di relazione – con efficacia indiretta, comportando queste l'impegno

delle amministrazioni locali ad un facere. Tipico il caso dell'art.54 sulla disciplina del consumo di suolo, o l'art.18 in materia di centri storici.

Due disposizioni meritano particolare attenzione e riguardano la prima la disciplina delle aree costiere, la seconda quella dell'edificabilità in zona agricola.

Quanto alla prima, Il PTCP, già in fase di adozione, si era fatto carico di disciplinare il contenuto del vincolo ex lege che prevede la tutela paesaggistica per le aree costiere per una profondità di 300 metri dal mare. E' noto che l'art.142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il QTRP provveda a disciplinare il contenuto del vincolo de qua, di concerto con il Ministero dei beni culturali e che tale compito doveva essere esercitato entro il dicembre 2009, scaduto il quale entrano in gioco i poteri sostitutivi del ministero che a tutt'oggi non sono stati esercitati. Poiché l'assenza di disciplina d'uso compatibile con i valori paesaggistici rischia di compromettere la salvaguardia delle coste, prevedendo i PRG in molti casi l'edificabilità di tali aree, l'art. 59 dettava una disciplina d'uso, immediatamente prevalente sulle disposizioni dei PRG in contrasto, fin dall'adozione del PTCP, con l'obiettivo di regolamentare in senso restrittivo ed in funzione di tutela paesaggistica, le aree in questione sotto il profilo della loro trasformabilità distinguendo tra aree urbanizzate definite a tale proposito dall'art.54 delle NTA ed aree non urbanizzate. Si trattava qui di funzione di supplenza da parte della provincia in carenza dell'approvazione del QTRP e dell'intervento del Ministero. La versione portata in approvazione risulta modificata e recepisce interamente le previsioni del QTRP, adottato nel 2013. Eventuali variazioni delle norme del QTRP, quale strumento sovraordinato, saranno da intendersi comunque recepite anche dalle NTA del PTCP.

Per quanto riguarda le aree agricole, anche qui in carenza dell'approvazione del QTRP e dei nuovi Piani strutturali comunali, le previsioni dell'art.62 mirano ad identificare l'Unità Minima Aziendale ed a disciplinare in tal senso l'edificabilità in zona agricola al fine di dare certezza alle aspettative degli operatori agricoli.

Per entrambi i casi si tratta di disposizioni transitorie immediatamente efficaci in attesa dell'approvazione del QTRP e della formazione dei piani strutturali.

Le NTA tengono in considerazione gli imminenti mutamenti istituzionali – anche richiamando il termine Città metropolitana accanto a quello di Provincia – e traggono la visione territoriale verso il nuovo assetto della città metropolitana che è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia [...], ai sensi dell'art. 1, comma 18, della Legge n. 56/2014. Tengono, altresì, in debita considerazione la valenza di 'ponte' tra i due assetti istituzionali in tema di governo di territorio che l'art. 18 bis, comma 2 della Legge 19/2002, assegna al PTCP, disponendo che fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità del PTCP

1. La Provincia (**Città Metropolitana**) di Reggio Calabria, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), riconosce le realtà economico-sociali insediate sul territorio provinciale, ne regola e promuove i processi di armonica diffusione sul territorio, considerato come risorsa non rinnovabile, nel rispetto dei caratteri ambientali, storico-artistici, culturali e urbanistici.

2. Il PTCP persegue le seguenti finalità:

- Valorizzazione dei caratteri identitari del territorio provinciale.
- Miglioramento dei quadri di vita attraverso la promozione o la realizzazione diretta di servizi di qualità e la modernizzazione delle reti infrastrutturali di livello provinciale.
- Realizzazione di una compiuta tutela del territorio mediante la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali e la tutela dei paesaggi.
- Sviluppo sostenibile delle economie locali.
- Costruzione di una rete di informazione dinamica ed accessibile.

3. Il PTCP persegue le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche in prospettiva dell'istituzione della Città metropolitana. Recepisce, pertanto, i contenuti dell'art. 18 bis, comma 2 della LR 19/2002 e s.m.i. che dispone che, "fino all'entrata in vigore del PTCM, di cui al comma 1, conserva efficacia il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 26". Recepisce, altresì, le disposizioni del comma 1 del suddetto articolo, secondo cui "il Piano territoriale della Città metropolitana (PTCM) assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 85, lett. a) della legge 7 aprile 2014 n. 56 [...] e di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...], nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge n. 56/2014".

Art. 2 Oggetto e contenuti del PTCP

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16 aprile 2002 n. 19, costituisce l'atto di programmazione territoriale, con il quale la Provincia (**Città Metropolitana**) esercita il ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

2. Riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali, il PTCP si raccorda e approfondisce i contenuti del QTRP.

3. Il PTCP definisce i principi ispiratori, gli obiettivi, gli indirizzi strategici e le azioni volti ad attuare la pianificazione territoriale ed ambientale nell'intero territorio provinciale.

4. I contenuti del PTCP riguardano:

- a) Il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio, il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali e le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10 della L.R. 19/2002 e s.m.i.
- b) Il quadro conoscitivo dei rischi e l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali misure di conservazione, in attesa della messa in sicurezza o del ripristino delle condizioni di trasformabilità.
- c) Le prescrizioni e le linee d'indirizzo sull'articolazione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani.
- d) Le prescrizioni, i criteri e gli ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovra comunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione.
- e) Le prescrizioni localizzative relative a piani provinciali di settore.
- f) Le Azioni Strategiche di trasformazione e tutela del territorio.
- g) I criteri in materia di fabbisogno di aree produttive di beni e servizi.

5. Il PTCP, in rapporto ai suoi contenuti ed ai fini del miglior recepimento delle disposizioni negli strumenti urbanistici comunali vigenti, si articola nei seguenti ambiti territoriali:

- a) Ambiti ed elementi puntuali a valenza paesistica soggetti a specifiche normative di vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004.
- b) Ambiti ed elementi puntuali sottoposti alla disciplina vigente del PAI.
- c) Ambiti ed elementi puntuali di valenza paesistica definiti dal PTCP in relazione alla sua valenza paesistica.
- d) Ambiti territoriali dei Piani Attuativi di Interesse Sovracomunale e dei Progetti Speciali di cui all'art.9.
- e) Ambiti territoriali e gli elementi delle Azioni Strategiche di cui all'art.10 delle presenti NTA.

6. Per l'efficacia della delimitazione degli ambiti di cui al comma 5 si applicano le disposizioni relative alla specifica disciplina di cui alle presenti NTA.

Art. 3 Tipologia ed efficacia giuridica delle disposizioni

1. Il PTCP contiene:

- a) Indirizzi.
- b) Direttive.
- c) Prescrizioni.
- d) Azioni Strategiche.

2. Tali disposizioni concorrono, nel loro complesso, all'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Per *indirizzi* s'intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di pianificazione comunale.

4. Per *direttive* s'intendono le disposizioni da osservare nell'attività di pianificazione comunale in rapporto alle previsioni del PTCP.

5. Le *prescrizioni* possono essere dirette, in quanto conformative della proprietà o indirette, in quanto conformative del territorio o delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni. Nello specifico:

- a) per *prescrizioni dirette* si intendono le disposizioni volte a fissare norme vincolanti che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolandone gli usi e le trasformazioni in rapporto alla tutela. Tali prescrizioni prevalgono automaticamente sulle disposizioni incompatibili di qualsiasi strumento vigente di pianificazione comunale e possono essere accompagnate da misure di conservazione;
- b) per *prescrizioni indirette* s'intendono le disposizioni relative all'attuazione delle diverse destinazioni del territorio anche sulla base degli accordi con i Comuni mediante la redazione di Piani Attuativi di Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art.9 relativi agli ambiti individuati dal PTCP.

6. Il PTCP può assumere il valore di Piano paesistico per l'area territoriale di competenza, ai fini e con gli effetti di cui all'art.57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, nei limiti delle competenze assegnate dall'art. 18 della LR 19/2002 e s.m.i. La definizione delle disposizioni relative a tale natura del PTCP devono comunque derivare, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990 e s.m.i, da accordi tra la Provincia (**Città Metropolitana**), la Regione e le Amministrazioni competenti. Tali accordi disciplinano anche i conseguenti adeguamenti normativi e cartografici.

Art. 4 Processualità del Piano e varianti

1. Il PTCP, quale strumento di pianificazione e programmazione dinamico, evolve attraverso un'attività costante di aggiornamento, approfondimento, verifica ed adeguamento.

2. Le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico di cui all'art. 11 comma 4, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e le azioni di ambito locale, che non incidano sulle strategie generali del PTCP, non comportano variazione del PTCP.

Art. 5 Disposizioni relative alla pianificazione comunale

1. Ferme restando le previsioni dei piani di settore regionali, il PTCP, unitamente alle leggi, costituisce il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. 19/2002.

2. Alla data di approvazione del PTCP si considerano immediatamente decadute le previsioni degli strumenti urbanistici comunali in contrasto con le disposizioni del PTCP che prevedono prescrizioni conformative della proprietà ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 9 della L.R. 19/2002 e s.m.i..

3. L'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e di settore, costituisce attuazione del PTPC, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. 19/2002 e s.m.i.

4. Dalla data di approvazione definitiva del PTCP da parte del Consiglio Provinciale i Comuni non possono adottare strumenti urbanistici generali e loro varianti in contrasto con le presenti norme.

4. Dalla data di approvazione definitiva del PTCP si applicano le disposizioni dell'art.18, comma 9, nonché dell'art. 27, commi 11 e 14, e dell'art. 27bis della L.R. 19/2002.

Art. 6 Elaborati costitutivi del PTCP

1. Il PTCP è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione.
- b) Allegati.
- c) Elaborati grafici.
- d) Norme Tecniche di Attuazione.
- e) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Rapporto Ambientale e Allegati.
- f) Valutazione di Incidenza.

2. La Relazione è costituita da:

- a) Tomo I - Strategie di Piano.
- b) Tomo II - Il territorio provinciale: caratteri e tendenze evolutive.

3. Gli Allegati sono:

- a) Allegato I: Scheda per la Verifica di Coerenza del PSC/PSA rispetto agli obiettivi specifici del PTCP.
- b) Allegato II: Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico Provinciale.
- c) Allegato III: Classificazione dei centri storici.
- d) Allegato IV: Indirizzi per la progettazione dei Nodi Intermodali.
- e) Allegato V: Indirizzi per la progettazione dei Nodi della Logistica.
- f) Allegato VI: Repertorio delle Geoemergenze.
- g) Allegato VII: Repertorio dei Vincoli Archeologici.
- h) Allegato VIII: Repertorio dei Vincoli Paesaggistici ai sensi della legge 1497 del 1939.
- i) Allegato IX: Repertorio dei Vincoli Architettonici e Culturali.
- j) Allegato X: Vulnerabilità sismica e stima dei danni attesi conseguenti a un terremoto con tempo di ritorno di 475 anni per sezione di censimento ISTAT 2001.

- k) Allegato XI: Schede delle aree da sottoporre a speciale misura di conservazione e delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi.
- l) Allegato XII: Potenziali fonti di finanziamento delle Azioni Strategiche: Integrazione tra le Azioni Strategiche del PTCP e gli strumenti di Programmazione *(elaborato non più attuale per la chiusura degli strumenti di programmazione presi in considerazione)*
- m) Allegato XIII: Schede di sintesi della Progettualità espressa.
- n) Allegato XIV: Progetti Speciali
- o) Allegato XV: Scheda di rilevamento per le Aree PIP.

4. Gli elaborati grafici del PTCP sono:

- Quadro conoscitivo
 - A. Sistema ambientale e storico-culturale
 - Tav. A.1. Fisiografia
 - Tav. A.2. Geolitologia
 - Tav. A.3. Rete idrografica
 - Tav. A.4. Copertura del suolo e Emergenze vegetazionali
 - Tav. A.5. Aree naturali protette *(Tavola revisionata maggio 2016)*
 - Tav. A.6. Aree di interesse paesistico (D. Lgs. 22/01/2004, n.42)
 - Tav. A.7. Paesaggi rurali caratterizzanti
 - Tav. A.8. Ambiti ed elementi del patrimonio storico-culturale
 - Tav. A.9. Detrattori ambientali
 - Tav. A.10. Ambiti di paesaggio
 - Tav. A.11. Ambiti e Unità paesaggistiche QTRP *(Tavola aggiunta maggio 2016)*
 - I. Sistema insediativo e della rete infrastrutturale
 - Tav. I.1. Variazioni di popolazione
 - Tav. I.2. Caratteri e dinamiche dell'insediamento
 - Tav. I.3. Morfologia dell'insediamento: caratteri e tendenze evolutive
 - Tav. I.4. Dotazione di servizi
 - Tav. I.5. Dotazione di servizi specialistici
 - Tav. I.6. Armatura territoriale
 - E. Sistema economico-produttivo
 - Tav. E.1. Indicatori sintetici relativi agli addetti alle unità locali
 - Tav. E.2. Ambiti e poli di rilievo per presenze di industrie, artigianato e commercio
 - Tav. E.3. Filiere relative alle risorse locali
 - Tav. E.4. Areali agricoli potenziali
 - Tav. E.5. Consistenza del sistema aziendale
 - M. Sistema della mobilità
 - Tav. M.1. Rete infrastrutturale

- Tav. M.2. Poli di attrazione della mobilità
 - Tav. M.3. Flussi di spostamento a scala provinciale per motivo casa-lavoro e casa-affari
 - Tav. M.4. Accessibilità
- R. Rischi ambientali
- Tav. R.1. Pericolosità sismica di base
 - Tav. R.2. Aree suscettibili di effetti sismici locali
 - Tav. R.3. Vulnerabilità sismica media degli edifici ad uso abitativo (calcolata per sezione di censimento ISTAT 2001)
 - Tav. R.4. Indice di rischio sismico relativo (calcolato fra i centri e i nuclei urbani della Provincia)
 - Tav. R.5. Aree in dissesto e a rischio frana
 - Tav. R.6. Aree a rischio e/o pericolo di inondazione
 - Tav. R.7. Analisi dell'erosione costiera (periodo 1998-2006)
 - Tav. R.8. Pericolosità elettromagnetica
 - Tav. R.9. Aree Percorse dal fuoco e rischio incendi
- Quadro Strategico
1. Scenario Territoriale Strategico
 2. Obiettivo Prioritario 1 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale
 - Tav.O.P.1.1: Progetto 'Rete ecologica provinciale' (*Tavola revisionata maggio 2016*)
 - Tav.O.P.1.2: Progetto 'Armatura storico-culturale e sistema di fruizione integrata' e Progetto 'Ambiti del turismo verde'
 3. Obiettivo Prioritario 2 - Mitigazione dei rischi ambientali
 - Tav.O.P.2.1: Progetto 'Rete dell'emergenza' e Progetto 'Città e insediamenti sicuri'
 - Tav.O.P.2.2: Progetto 'Salvaguardia delle risorse naturali'
 4. Obiettivo Prioritario 3 - Rafforzamento della rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità
 - Tav. O.P.3.1: Progetto 'Grandi direttrici', Progetto 'Reti comprensoriali e locali', Progetto 'Rete portuale locale' e Progetto 'Sistema logistico per il trasporto delle merci'
 - Tav.O.P. 3.2: Progetto 'Mobilità e servizi di trasporto collettivo'
 5. Obiettivo Prioritario 4 - Riequilibrio dell'armatura territoriale
 - Tav. O.P.4.1: Progetto 'Specializzazione del sistema tripolare' e Progetto 'Rifunzionalizzazione dei sistemi sovraregionali e locali'
 6. Obiettivo Prioritario 5 - Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative e riordino morfologico
 - Tav. O.P.5.1: Progetto 'Riordino morfologico degli insediamenti'
 - Tav.O.P.5.2: Progetto 'Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative'

7. Obiettivo Prioritario 6 - Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico-produttive specifiche
- Tav. O.P.6.1: Progetto 'Macrofiliera e microfiliera' e Progetto 'Polarità produttive locali'.

Art. 7 Strumenti di attuazione del PTCP

1. In rapporto ai diversi contenuti ed alla diversa efficacia delle sue previsioni ai sensi dell'art.3, il PTCP si attua attraverso:

- a) Il recepimento negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi dell'art. 5 delle presenti Norme tecniche di Attuazione.
- b) La formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni del PTCP, ai sensi della LR 19/02 e s.m.i.
- c) La formazione dei Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale di cui all'art.9 delle presenti NTA.
- d) La formazione dei Progetti Speciali di cui all'art. 9 delle presenti NTA.
- e) L'attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche provinciale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgsl.18 aprile 2016, n. 50.
- f) La formazione di strumenti di pianificazione e programmazione negoziata di competenza regionale.
- g) Le Azioni Strategiche di cui al Quadro delle Strategie di Piano di cui all'art.10 delle presenti N.T.A.
- h) Le previsioni contenute nei Piani Paesaggistici d'Ambito di cui all'art.17 bis della L.R. 19/2002 e s.m.i.
- i) Gli accordi e le intese tra Amministrazioni e tra soggetti privati per l'attuazione delle politiche concordate.

Art. 8 L'interazione tra soggetti e la partecipazione

1. Il procedimento di formazione e attuazione del PTCP, nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 19/2002 e s.m.i., risponde al principio della partecipazione tra i soggetti istituzionali interessati alle scelte di pianificazione provinciale.

2. La partecipazione si attua di norma tramite:

- a) Le Conferenze di pianificazione.
- b) Le Conferenze di servizi.
- c) Gli Accordi di Programma.
- d) I Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale.
- e) I Progetti Speciali.

3. Ai fini partecipativi, ulteriori momenti di diffusione e di dibattito pubblico (Forum permanenti, Tavoli di concertazione, Seminari, ecc.) possono comunque essere organizzati nell'ambito della fase attuativa del PTCP vigente.

Art. 9 Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e Progetti Speciali

1. Nei casi in cui le prescrizioni del PTCP ai sensi dell'art.3, comma 5 lettera b, delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, prevedano per determinati ambiti territoriali che l'attuazione delle disposizioni sia subordinata all'impegno dei Comuni o di altre Amministrazioni pubbliche di settore regionali, la Provincia (**Città Metropolitana**) avvia la formazione di Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale (PAIS) e di Progetti Speciali (PS), come disposto dai commi che seguono.

2. Il Piano Attuativo d'Interesse Sovracomunale (PAIS) può riguardare i Comuni i cui territori siano interessati dalle previsioni del PTCP che prevedano interventi di pianificazione territoriale relativa ai contenuti delle Azioni Strategiche di cui all'art. 10 delle presenti NTA.

3. Il Progetto Speciale (PS) riguarda territori interessati da azioni integrate di sviluppo che investano tematiche di rilievo sovracomunale o regionale e che necessitano del concorso e della concertazione fra più attori territoriali (pubblici e privati). Gli ambiti dei Progetti Speciali possono essere individuati, oltre che dal PTCP, su specifica manifestazione di interesse dei Comuni interessati o su indicazione della Regione.

4. Il PTCP individua, in sede di prima approvazione, i seguenti Progetti Speciali:

- a) *Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il "core" dell'Area integrata dello Stretto.*
- b) *Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di Gioia Tauro*
- c) *Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche Sito ex Liquilchimica*

5. I Progetti Speciali sono redatti in coerenza con le previsioni del QTRP. Ogni azione di Pianificazione attuativa e di progettazione dovrà conformarsi ai contenuti dei Programmi strategici del QTRP come di seguito disposto:

- a) Il *PS Polarità funzionali da strutturare e riqualificare: il 'core' dell'Area integrata dello Stretto* si attua in coerenza con il Programma Strategico 'Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare' – Azione Strategica 'La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini'.
- b) Il *PS Polarità produttive da potenziare e diversificare: il territorio retro portuale di Gioia Tauro* si attua in coerenza con il Programma Strategico 'Le Reti materiali e Immateriali per lo sviluppo della regione' – Azione Strategica 'Miglioramento della rete dell'accessibilità e della logistica'.
- c) Il *PS Polarità produttive da recuperare: Saline Ioniche Sito ex Liquilchimica* è congruente con il Programma Strategico si attua in coerenza con il Programma

Strategico 'Calabria un Paesaggio Parco da valorizzare' – Azione Strategica 'La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini'.

6. Gli Indirizzi per i Progetti Speciali di cui ai commi 4 e 5 sono contenuti nell'Allegato XIV: Progetti Speciali.

7. I Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e/o i Progetti Speciali costituiscono strumenti di attuazione del PTCP e, se attivati in coerenza con i suoi obiettivi e le sue strategie, non danno luogo a variante.

8. La redazione dei PAIS e/o dei PS è preceduta dalla stipula di un Protocollo d'intesa tra la Provincia e il Comune o i Comuni e/o le altre Amministrazioni interessate, nel quale sono fissati:

- a) Le modalità di collaborazione.
- b) I contenuti dello strumento di attuazione.
- c) I contenuti degli atti convenzionali relativi all'attuazione degli interventi previsti.

Art. 10 Disciplina delle Azioni Strategiche

1. Per *azioni strategiche* s'intende il complesso degli interventi pubblici e privati oggetto di atti di pianificazione territoriale di settore o generale, di livello provinciale o comunale, tesi al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Le Azioni Strategiche previste nel Quadro delle Strategie di Piano di cui all'art. 6, comma 2 lettera a, assumono nel PTCP il carattere di Indirizzi. Esse sono riportate in cartografia nelle Tavole del Quadro Strategico, di cui all'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Esse non costituiscono, se non quando esplicitamente indicato, individuazione cartografica a carattere prescrittivo di zone di tutela, di zonizzazione e destinazione urbanistica, di limiti e di tracciati.

3. I Comuni partecipano alla realizzazione degli Obiettivi del PTCP attraverso l'attuazione degli indirizzi contenuti nel Quadro delle Strategie di Piano di cui al comma precedente, per quanto di loro competenza.

4. Ai fini dell'attuazione delle Azioni Strategiche, la Provincia (Città Metropolitana) ha facoltà di promuovere programmi e progetti specifici che prevedano anche la formazione di accordi con i soggetti pubblici locali interessati e, se del caso, anche statali al fine di coordinare le rispettive competenze e l'attuazione integrata degli interventi sul territorio. Gli accordi, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990 e s.m.i., disciplinano lo svolgimento in collaborazione delle attività d'interesse comune e fissano gli impegni dei rispettivi enti, le risorse finanziarie messe a disposizione, i tempi ed i modi di realizzazione degli interventi.

5. Qualora il contenuto del Quadro delle Strategie di Piano attenga, con caratteri di dettaglio alla localizzazione sul territorio degli interventi edilizi od urbanistici, e richieda di

conseguenza la variazione degli strumenti urbanistici comunali, i rispettivi Consigli Comunali deliberano l'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle nuove scelte programmatiche.

6. Nel caso siano coinvolti soggetti privati, possono essere stipulati con la Provincia (Città Metropolitana) atti convenzionali nei quali sono disciplinati gli impegni, anche finanziari, delle parti private ai fini dell'attuazione integrata della proposta programmatica / progettuale.

7. Per l'attuazione delle previsioni del presente articolo è facoltà della Provincia (Città Metropolitana) ricorrere alla redazione di Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale ai sensi dell'art.9.

Art. 11 Gestione del piano

1. I compiti di gestione del PTCP sono affidati all'Ufficio del Piano della Provincia (Città Metropolitana) di Reggio Calabria, che provvede ad esercitarli attraverso i seguenti adempimenti:

- a) Il coordinamento della fase di formazione dei Piani Attuativi d'Interesse Sovracomunale e dei Progetti Speciali di cui all'art. 9 delle presenti NTA.
- b) La partecipazione alla definizione degli strumenti di attuazione del PTCP di cui all'art. 7 delle presenti NTA.
- c) La predisposizione degli adeguamenti del PTCP finalizzati al recepimento degli strumenti di pianificazione sovraordinati.
- d) La predisposizione degli atti connessi ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti del PTCP e la partecipazione alla loro definizione tecnica.
- e) La predisposizione di eventuali varianti al PTCP.

2. All'Ufficio di Piano sono, altresì, affidati i compiti di:

- a) Redigere i pareri di coerenza al PTCP degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.
- b) Verificare la coerenza al PTCP dei piani di settore provinciali.
- c) Monitorare le trasformazioni territoriali e gli impatti ambientali prodotti dal PTCP e dagli altri strumenti di pianificazione in ambito provinciale.

3. Per la gestione del PTCP l'Ufficio del Piano si avvale del proprio Sistema Informativo Territoriale Provinciale (SITEP), in attuazione dell'art. 72 della LR 19/02 e s.m.i. Il SITEP è finalizzato alla raccolta e alla registrazione di elementi conoscitivi e all'elaborazione cartografica ed alfanumerica di dati territoriali inerenti il PTCP, nonché al supporto delle attività di pianificazione, progettazione, programmazione dei settori dell'Ente.

4. Le basi-dati delle Tavole del PTCP e degli Allegati di cui al precedente art. 6, sono elementi costitutivi del SITEP. Tali basi-dati sono oggetto di periodici aggiornamenti.

5. Al fine di garantire i compiti previsti dall'Ufficio del Piano di cui ai precedenti commi, il SITEP recepisce le elaborazioni cartografiche ed alfanumeriche prodotte dai Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali; tali basi-dati dovranno essere fornite dai Comuni secondo le modalità di scambio dati riportate all'art. 12.

6. I Comuni partecipano all'aggiornamento e all'approfondimento dei dati del SITEP secondo modalità e risorse che saranno successivamente regolamentate dalla Provincia (Città Metropolitana) con apposito provvedimento.

Art. 12 Specifiche tecniche per la trasmissione dei dati cartografici

1. I Comuni e gli altri Enti e Amministrazioni locali sono tenuti a trasmettere all'Ufficio del Piano della Provincia (Città Metropolitana) copia delle basi dati prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche riportate ai commi successivi.

2. I formati da utilizzare per lo scambio dei dati topografici delle Carte Tecniche Numeriche e delle Carte Tematiche prodotte in sede di pianificazione dovranno fare riferimento agli standard di più frequente utilizzazione, in coerenza con quanto specificatamente disposto dal QTRP.

3. In base al contenuto, i geodati devono essere raggruppati e suddivisi in modo logico in vari strati informativi. I geodati devono essere gestiti tramite l'utilizzo di codici alfanumerici. Gli attributi aggiuntivi devono essere racchiusi separatamente in una o più tabelle relazionate tra loro.

4. I geodati devono essere georeferenziati utilizzando come Base Dati Geografica di Riferimento la CTR 1:5000 della Calabria e, come Sistema Cartografico di Riferimento l'UTM WGS84 fuso 33 Nord. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento per la redazione dei Piani Strutturali Comunali e dei Piani Strutturali in forma Associata.

Art. 13 Verifica di coerenza

1. La coerenza al PTCP degli strumenti urbanistici comunali e di quelli in forma associata è assicurata attraverso le procedure di cui all'art. 27 e all'art. 27bis della LR 19/02 e s.m.i.

2. I Comuni, ai sensi del precedente comma 1, effettuano la verifica di coerenza rispetto agli obiettivi specifici del PTCP e compilano il Modello di cui all'Allegato I 'Scheda per la Verifica di Coerenza del PSC/PSA', richiamato dall'art. 6, comma 3 lettera a, delle presenti NTA.

II – LE REGOLE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: PRESCRIZIONI E DIRETTIVE

1. IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 14 Articolazione del patrimonio culturale e definizioni

1. Il PTCP recepisce le disposizioni di tutela stabilite dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dal QTRP.

2. Il patrimonio culturale della provincia è articolato nelle seguenti categorie:

- a) Beni culturali.
- b) Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
- c) Istituti e luoghi della cultura.
- d) Centri storici.

3. I *beni culturali*, di cui al comma 1 lettera a, che dall'art. 10 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono definiti *'le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico'*. A tali beni si applicano le prescrizioni e le direttive specifiche di cui all'art. 15 delle presenti NTA. Qualora sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del succitato D.Lgs. e secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di salvaguardia e valorizzazione, nei modi di cui all'art. 15 delle presenti NTA, sulle seguenti categorie di beni:

- a) Cose immobili e mobili di interesse paleontologico, preistorico e relativo alle primitive civiltà.
- b) Ville, parchi e giardini di interesse artistico o storico.
- c) Siti minerari di interesse storico o etnoantropologico.
- d) Elementi del sistema difensivo.
- e) Architetture del lavoro.
- f) Architetture per il culto.
- g) Preesistenze bizantine.
- h) Architetture civili.

4. Si intendono, inoltre, compresi nelle categorie del comma 2 anche i beni di proprietà privata, rientranti nelle tipologie ivi elencate, per i quali non sia ancora intervenuta la

dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del succitato D.lgs. I Comuni adottano le necessarie misure di tutela di propria competenza e attuano le direttive di cui al seguente art. 15.

5. I *Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela*, di cui al comma 1 lettera b, sono costituiti dai seguenti beni, così come definiti dall'art. 11 del D.L.vo 42/2004 e s.m.i.:

- a) Affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
- b) Studi d'artista.
- c) Aree pubbliche di cui all'articolo 52 del D.Lgs 42/2004 (esercizio del commercio in aree di valore culturale).
- d) Opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
- e) Opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico.
- f) Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
- g) Vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Le prescrizioni e le direttive specifiche sono contenute nell'art. 16 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Gli *Istituti e luoghi della cultura*, di cui al comma 1, lettera c, sono costituiti dai seguenti beni, così come definiti dall'art. 101 del D.Lgs 42/2004,:

- a) Musei.
- b) Biblioteche e archivi.
- c) Aree e parchi archeologici.
- d) Complessi monumentali.

Le prescrizioni e le direttive specifiche sono contenute nell'art. 17 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

7. I centri storici, di cui al comma 1, lettera d, sono definiti come agglomerati urbani di matrice riconoscibile per caratteri insediativi, morfologici e identitari che presentino valore storico, culturale, testimoniale o etno-antropologico in coerenza con quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 lettera b) della L.R. 19/2002 e s.m.i. Il PTCP individua 4 categorie di centri storici ai sensi e per gli affetti dell'art.18 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

8. I beni di cui al comma 1 sono riportati nell'*Allegato II - Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico Provinciale*, richiamato all'art.6, comma 3 lettera b, delle presenti NTA. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali:

- a) integrano l'elenco dei beni contenuto nel suddetto Repertorio.
- b) Riportano in cartografia ad una scala adeguata i beni in esso elencati.
- c) Ne danno comunicazione all'Ufficio del Piano della Provincia (Città Metropolitana).

Art. 15 Beni culturali

1. Per i beni culturali di cui all'art.14, comma 3, delle presenti NTA, non sottoposti alla dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., la Provincia (Città Metropolitana) ed i Comuni interessati stilano un elenco da promuovere presso la competente Soprintendenza e ne propongono l'inserimento nei registri di cui al già richiamato Decreto.
2. I beni culturali devono essere adeguatamente conservati, valorizzati ed adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico.
3. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:
 - a) Partecipare all'implementazione del *Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico provinciale*, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 8 delle presenti NTA.
 - b) Individuare, nel caso di beni isolati completamente o parzialmente, aree di pertinenza e definire cartograficamente fasce di rispetto adeguate, per garantire, ove possibile, la tutela anche percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti.
 - c) Proporre (nel caso di beni inseriti completamente in un tessuto insediativo) specifiche misure di tutela del contesto (quinte architettoniche contigue e prospicienti e spazi liberi adiacenti come strade, piazze, slarghi).
 - d) Fissare prescrizioni relative alle norme di uso e di intervento compatibili con la natura e le condizioni d'uso consolidate dei siti.

Art. 16 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Per i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela di cui all'art.14, comma 5, il PTCP promuove ogni azione utile alla loro salvaguardia e valorizzazione.
2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali elencano i beni presenti sul proprio territorio comunale, rientranti nelle competenze del presente articolo e stabiliscono particolari prescrizioni costruttive finalizzate alla conservazione dei caratteri morfologici, tipologici e materici originari.

Art. 17 Istituti e luoghi della cultura

1. Per gli Istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 14, comma 6, il PTCP promuove ogni azione utile alla salvaguardia, valorizzazione e fruibilità ai sensi degli artt. 102, 103, 104, 112, 113 e seguenti, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Individuare tutti gli Istituti e i luoghi della cultura esistenti e prescrivere, le modalità di intervento al fine di assicurarne la conservazione e garantirne l'accessibilità e la fruibilità, in particolare per le persone svantaggiate.
 - b) Individuare con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree archeologiche soggette a vincolo e definire adeguate fasce contermini necessarie a garantire la tutela percettiva e la fruizione dei manufatti e dei siti archeologici; in queste fasce deve essere operata una valutazione dettagliata della compatibilità tra beni archeologici e usi insediativi.
3. La Provincia (**Città Metropolitana**), di concerto con la competente Soprintendenza, promuove l'individuazione delle 'aree di interesse archeologico' definite come 'aree non soggette a vincolo, dove ritrovamenti accertati dalla Soprintendenza fanno ipotizzare la presenza di giacimenti archeologici di qualche interesse'.
4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, recepiscono la localizzazione delle aree di cui al comma 3 e definiscono adeguate misure cautelative in caso di esecuzione di interventi.
5. In attesa dell'adeguamento della strumentazione urbanistica, i Comuni applicano misure temporanee di salvaguardia dei siti di cui al comma 3 individuati sul proprio territorio. Sono consentiti unicamente gli usi agricoli, se preesistenti all'adozione del PTCP.

Art. 18 Centri storici

1. Il PTCP attribuisce particolare valore ambientale e culturale ai centri storici della Provincia, e ne favorisce la tutela e la valorizzazione.
2. Il PTCP recepisce i contenuti **del QTRP** della e individua le seguenti tipologie di centri storici, riportati nella DGR n. 44 del 10/02/2011 - Allegato 3 'Classificazione dei centri storici':
- a) *Centri storici rilevanti* nei quali è riconoscibile un chiaro impianto insediativo storico ben conservato, con architetture singole e complessi monumentali di considerevole valore storico-artistico.
 - b) *Centri storici di interesse* nei quali, pur in assenza di episodi di rilevante carattere monumentale, l'impianto insediativo storico è fortemente caratterizzante e riconoscibile e la consistenza dell'edificio presenta elementi di qualità storico-architettonica; in questa categoria sono comprese prevalentemente due tipologie di centri storici risalenti a due periodi storici caratterizzanti per il territorio provinciale:
 - i centri storici di matrice medievale;
 - i centri storici di fondazione post-sismica riferibili ai due terremoti del 1783 e del 1908.
 - c) *Centri storici minori* nei quali è prevalente il valore storico-testimoniale e identitario rispetto a quello artistico-monumentale.

- d) *Centri e Borghi abbandonati o in fase di forte spopolamento*, nei quali è emergente il valore di testimonianza del presidio insediativo del territorio provinciale.
3. La tutela dei centri storici è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità alla legislazione e alla pianificazione regionale e alle presenti disposizioni.
4. Per i *Centri storici rilevanti e per i Centri storici di interesse*, di cui al comma 2 lettere a) e b), i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
- a) Favorire il recupero della qualità del paesaggio urbano ed il suo mantenimento nel tempo:
 - tutelando e/o ricostituendo i caratteri morfologici e tipologici tipici del centro ed evitando interventi che alterino l'equilibrio complessivo dell'insediamento storico;
 - evidenziando l'impianto originario della viabilità e della rete locale dei percorsi, sia all'interno del centro, che nelle sue connessioni con l'esterno;
 - garantendo destinazioni d'uso degli immobili e degli spazi aperti congruenti con i caratteri distintivi degli ambiti urbani interessati;
 - migliorando la qualità della percezione dell'insediamento dall'esterno.
 - b) Definire norme specifiche di tutela e valorizzazione per le parti del territorio comunale più significative che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nella tipologia e qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione.
 - c) Definire norme di recupero urbano e riqualificazione per le parti dei centri antichi ed i nuclei storici nei quali si rilevano alterazioni e contraddizioni.
 - d) Prevedere l'insediamento di funzioni di servizio ed economiche, compatibili che agevolino il processo di riqualificazione e di valorizzazione dei centri.
5. Per i *centri storici minori* di cui al comma 2 lettera c, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
- a) Disciplinare interventi finalizzati a conservare i caratteri tipici del paesaggio urbano, negli elementi storico-morfologici, architettonici e tipologici degli insediamenti, laddove essi risultano riconoscibili e significativi.
 - b) Individuare e rimuovere le alterazioni degli elementi costitutivi del paesaggio urbano al fine di migliorare la qualità dell'insediamento e il decoro urbano.
6. Per i *centri e i borghi abbandonati o in fase di forte spopolamento* di cui al comma 2, lettera d, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Definire il perimetro dei tessuti edilizi di valore storico-testimoniale, distinguendo tra tessuti integri e tessuti ruderizzati e individuare i fondamentali caratteri storico-architettonici.
- b) Individuare i beni puntuali degni di interesse, ai sensi dell'art. 14 delle presenti NTA.
- c) Definire un quadro di interventi funzionale a:
 - Tutelare i valori ambientali, paesaggistici ed ecologici dell'ambito in cui i borghi si collocano.
 - Conservare i manufatti architettonici.
 - Tutelare la conformazione morfologica e la vegetazione tipica esistente.
 - Regolare le modalità e limiti di accesso ai borghi stessi.
 - Individuare eventuali contenitori architettonici per funzioni divulgative, espositive, informative, ricettive.

7. Il PTCP promuove interventi coerenti con i contenuti dell'art. 35 della L.R. 10/2003 e s.m.i. e in particolare i *'programmi di risparmio energetico e di sperimentazione di tecnologie innovative per la diversificazione dell'energia, per il riciclaggio e la raccolta differenziata integrale, nonché per l'uso di materiali tradizionali presenti nell'area secondo criteri di rinnovabilità degli stessi'*.

8. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, definiscono i perimetri degli ambiti urbani di valore storico-testimoniale definibili 'centro storico' e ne individuano i fondamentali caratteri identitari, con particolare attenzione:

- alla morfologia urbana
- alle tipologie insediative
- alle modalità costruttive
- agli elementi del patrimonio culturale
- al rapporto con il contesto ambientale e paesaggistico circostante.

9. Fino alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 8, all'interno del perimetro delle Zone A dei PRG vigenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo. Sono fatti salvi gli interventi previsti dai Piani attuativi di Recupero approvati.

2. IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

Art. 19 Articolazione del patrimonio ambientale e paesaggistico e definizioni

1. Il patrimonio ambientale e paesaggistico della provincia è articolato nelle seguenti categorie:

- a) Le Aree naturali protette.
- b) La Rete Natura 2000.
- c) La Rete Ecologica.
- d) Gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico.
- e) I beni paesaggistici tutelati per legge.
- f) Gli Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale.
- g) Le Invarianti del paesaggio da tutelare.
- h) I Paesaggi strutturanti.

2. Sono Aree naturali protette, di cui al comma 1 lettera a delle presenti NTA, ai sensi della L. 394/1991:

- a) I Parchi Nazionali.
- b) I Parchi Naturali Regionali (contemplati anche nel Sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. 10/2003 e s.m.i.).
- c) Le Riserve naturali.

3. Fanno parte della Rete Natura 2000, di cui al comma 1 lettera b delle presenti NTA, le seguenti aree individuate nella Direttiva Uccelli 79/709/CE e nella Direttiva Habitat 92/43/CE e disciplinate nel Sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. 10/2003:

- a) Le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- b) I Siti di Interesse Comunitario (SIC)
- c) I Siti di Interesse Nazionale (SIN)
- d) I Siti di Interesse Regionale (SIR)

4. Sono aree della Rete Ecologica, di cui al comma 1 lettera c:

- a) Le Core Areas
- b) Le Buffer Zones
- c) I Corridoi ecologici
- d) Le Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale
- e) La Rete Ecologica Locale: corsi d'acqua e boschi.

5. Sono Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui al comma 1 lettera d:

- a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
- b) Le ville, giardini e parchi.
- c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

- d) Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico.

6. Gli art. 4 e 5 della LR 21/2010 e s.m.i. non si applicano alle aree di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 20 Aree naturali protette. Disciplina

1. Le Aree protette di cui all'art. 19 comma 2, sono costituite da:

- a) il Parco Nazionale d'Aspromonte.
- b) il Parco Regionale delle Serre.
- c) il Parco Regionale Marino Riviera del Gelsomino.

2. Il PTCP recepisce la cartografia riportata nell'atto istitutivo dei Parchi e delle Riserve e nei relativi strumenti di pianificazione e gestione, i cui perimetri sono riportati nella Tav. A.5. Ogni ulteriore redazione o aggiornamento degli stessi viene recepito dal PTCP.

3. Il PTCP recepisce le norme nazionali e regionali che regolano i Parchi e le Riserve; recepisce gli indirizzi e le norme di tutela contenuti nei regolamenti e nei Piani di Parco, e nei regolamenti e Piani di assetto naturalistico delle Riserve per quanto riguarda i territori di competenza degli stessi.

4. Il PTCP contribuisce al perseguimento degli obiettivi di mantenimento, miglioramento, tutela, valorizzazione e ricostituzione del patrimonio naturalistico delle aree protette ricadenti nel territorio provinciale.

5. Per le 'aree contigue' ai Parchi ed alle Riserve, ai sensi dell'art. 32 della L.394/1991 e s.m.i., in attesa della loro eventuale definizione, si applicano le prescrizioni contenute nel presente PTCP all'art. 24 relativo alle Buffer Zones; le stesse costituiscono riferimento ai fini dell'intesa di cui al succitato art. 32.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Indicare, in apposita cartografia, ad una scala di rappresentazione adeguata alle finalità di tali strumenti, i perimetri dei Parchi e delle Riserve così come definiti dalle leggi istitutive e dai relativi strumenti di pianificazione.
- b) Definire adeguate strategie di sviluppo tendenti a favorire la tutela e la valorizzazione degli ambiti dei Parchi e delle Riserve ricadenti nel territorio di competenza, anche in riferimento alle strategie definite dal presente PTCP per la valorizzazione del patrimonio ambientale e contenute nel Quadro delle Strategie di Piano di cui all'art. 10 delle presenti NTA.
- c) Definire ed individuare il perimetro su adeguata cartografia delle aree che per il loro interesse naturalistico possano costituire ampliamenti delle 'aree contigue' di cui al comma 5 del presente articolo.

- d) Individuare su idonea cartografia georeferenziata i punti di localizzazione di detrattori ambientali presenti sul territorio comunale di competenza (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9 del Quadro conoscitivo del PTCP) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.

Art. 21 Rete Natura 2000. Disciplina

1. Le aree che compongono la Rete Natura 2000, di cui all'art. 19, comma 3, sono definite ai sensi della LR 10/2003 e s.m.i. come *'habitat o ambienti di limitata estensione aventi valore naturalistico e paesaggistico'*.
2. Il PTCP recepisce la cartografia riportata nell'atto istitutivo delle aree di cui al comma precedente e nei relativi strumenti di pianificazione e gestione, i cui perimetri sono riportati nella Tav. A.5 del Quadro conoscitivo del PTCP. Ogni ulteriore redazione o aggiornamento degli stessi viene recepito dal PTCP.
3. Il PTCP recepisce le norme e disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale riguardanti i SIC, i SIN, i SIR e le ZPS presenti nel territorio provinciale. Recepisce altresì i contenuti del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria.
4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
 - a) Recepire le indicazioni fornite dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria e individuare, ad una scala di rappresentazione appropriata, i confini delle aree del comune o dei comuni interessate dalla presenza di SIC, SIN, SIR, ZPS.
 - b) Individuare su idonea cartografia i punti di localizzazione di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9 Quadro conoscitivo del PTCP) presenti sul territorio comunale di competenza e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.

Art. 22 Rete Ecologica

1. Il PTCP individua i tracciati e le componenti della Rete Ecologica Provinciale, quale completamento della Rete Ecologica Regionale nel rispetto delle direttive del Progetto Integrato Strategico Rete Ecologica Regionale-POR 2000/2006, misura 1.10, (pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 10 dell'1 giugno 2004).
2. La Rete Ecologica è finalizzata a:
 - a) Costituire, a livello provinciale, un sistema interconnesso di habitat da valorizzare e di cui salvaguardare la biodiversità.

- b) Contribuire alla ricostituzione della qualità del paesaggio provinciale.
- c) Ridurre le condizioni di degrado ambientale e le pressioni antropiche sul sistema naturalistico.
- d) Contribuire alla realizzazione della Rete Ecologica Regionale e Nazionale.

3. Il PTCP assume come finalità il mantenimento di una adeguata estensione superficiale e l'incremento del grado di 'connettività ecologica' per rendere disponibile un adeguato ammontare di habitat e risorse per le specie animali e vegetali e consentire le dinamiche degli individui nello spazio, nella convinzione che una strategia basata esclusivamente sulla istituzione di aree protette non possa garantire la conservazione di popolazioni, ecosistemi e processi ecologici. Per concorrere alla realizzazione di questa finalità, i Comuni si attengono agli indirizzi per la strutturazione della Rete Ecologica Provinciale costituiti dalle Linee di Intervento contenute nelle Azioni Strategiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'Obiettivo Prioritario 1 (Relazione Tomo I – Strategie di Piano).

4. La predisposizione di progetti che coinvolgano aree della Rete Ecologica di cui al comma 1 deve comprendere gli accorgimenti e le tecniche di deframmentazione ecologica più consone per gli specifici ecosistemi.

5. Le aree interessate dalle disposizioni del presente articolo sono riportate nella Tav. O.P.1.1 del Quadro Strategico del PTCP, all'Azione Strategica 7. Le Linee di Intervento ivi contenute costituiscono indirizzi per la pianificazione comunale.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, fatte salve le disposizioni del Piano del Parco dell'Aspromonte, del Piano del Parco delle Serre e del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria sugli specifici territori, individuano e regolamentano forme di riduzione della pressione insediativa sugli ambiti oggetto della disciplina del presente articolo e definiscono interventi di rinaturalizzazione delle aree degradate eventualmente presenti al loro interno.

Art. 23 Rete Ecologica: Core Areas. Disciplina integrativa.

1. Le Core Areas sono considerate dal PTCP 'aree centrali coincidenti con ambiti già sottoposti o da sottoporre a tutela ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che esprimono un alto contenuto di naturalità'.

2. Il PTCP considera dette aree come 'invarianti' del sistema naturalistico e patrimonio da valorizzare, nelle quali la specie guida possa conservare qualità e quantità accettabili nel tempo. Nel territorio provinciale esse includono gli Ambiti di cui all'Azione Strategica 1 dell'Obiettivo Prioritario 1, riportati nella Relazione del PTCP : Tomo I Strategie di Piano.

- a) Ecosistemi forestali (Zone A e Zone B del Parco Nazionale dell'Aspromonte, Zone A e zone B del Parco Regionale delle Serre).
- b) Ecosistemi marini (Parco Marino Regionale della Riviera del Gelsomino).

- c) Ecosistemi complessi rilevanti per il mantenimento della biodiversità e degli habitat (Siti di Interesse Comunitario, Siti di Interesse Nazionale, Siti di Interesse Regionale).

3. Fatte salve la disciplina nazionale e regionale in materia e le disposizioni del Piano del Parco dell'Aspromonte, del Piano del Parco delle Serre e del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria, ove più restrittive, in dette aree:

- a) E' esclusa la previsione di nuovi insediamenti industriali, di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione e qualsiasi altra attività che possa produrre una pressione negativa sugli ecosistemi.
- b) È consentita l'edificazione, ad esclusione delle infrastrutture di cui alla lettera a), limitatamente ai casi di attrezzature di comprovata utilità pubblica; le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione contenente lo Studio delle alternative di progetto, la Valutazione di incidenza sulla Rete Ecologica e le Misure correttive per la minimizzazione degli impatti e degli effetti.

4. Viste le particolari condizioni ecosistemiche dei siti, nelle aree in cui è stata registrata dalle Amministrazioni competenti la presenza della Tartaruga Caretta Caretta, oltre alle disposizioni di cui al comma 3, i Comuni attuano specifiche disposizioni per la tutela delle aree di nidificazione e di collegamento con la battigia, nei periodi di nidificazione e schiusa, relative a:

- a) Disciplina della balneazione.
- b) Pulitura degli arenili, con specifiche limitazioni per l'uso di mezzi meccanici.
- c) Accesso con mezzi meccanici di uso pubblico o privato.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle seguenti Core Areas:

- a) Sito IT9350140 Capo dell'Armi
- b) Sito IT9350171 Spiaggia di Pilati
- c) Sito IT9350151 Capo San Giovanni
- d) Sito IT9350142, Capo Spartivento
- e) Sito IT9350144 Calanchi di Palizzi Marina
- f) Sito IT9350160 Spiaggia di Brancaleone.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, fatte salve le disposizioni del Piano del Parco dell'Aspromonte, del Piano del Parco delle Serre e del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 della Provincia di Reggio Calabria sugli specifici territori, ove più restrittive, attuano le seguenti direttive:

- a) Recepire e riportare in idonea cartografia, ad una scala di rappresentazione adeguata, i perimetri ufficiali delle Core Areas, richiamando la fonte ufficiale del suddetto perimetro.
- b) Recepire nel REU gli indirizzi e le azioni di gestione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000.

- c) Individuare i punti di interferenza con attrezzature viarie e ferroviarie e con i detrattori (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9 del Quadro Conoscitivo del PTCP) presenti sul territorio comunale di competenza e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- d) Stilare un elenco delle tipologie di insediamenti e di funzioni da escludere in quanto ritenute dannose in considerazione delle specifiche caratteristiche di biodiversità delle aree ricadenti sul territorio di propria competenza. Tale elenco costituisce parte integrante del REU.

Art. 24 Rete Ecologica: Buffer Zones. Disciplina

1. Le Buffer zones sono definite come zone contigue e fasce di rispetto, **di almeno 200 m.**, adiacenti alle core areas, che costituiscono il nesso tra la società e la natura; in tali aree è necessario attuare una politica corretta di gestione dei fattori abiotici e biotici e di quelli connessi con l'attività antropica.
2. Il PTCP considera le Buffer Zones come aree destinate a migliorare la qualità e a diminuire i fattori di rischio per le Core Areas di cui all'art. 23. Dette aree sono finalizzate ad esercitare una funzione protettiva e di filtro rispetto alle pressioni antropiche esterne alle Core Areas.
3. La delimitazione delle Buffer Zones è contenuta nella Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico.
4. In dette aree:
 - a) è esclusa la previsione di nuovi insediamenti di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP, stabilimenti industriali, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione e qualsiasi altra attività che possa produrre una pressione negativa sugli ecosistemi delle adiacenti Core Areas.
 - b) È consentita l'edificazione, ad esclusione delle opere di cui alla lettera a), a condizione che le modalità di trasformazione insediativa non pregiudichino i caratteri ecologici delle adiacenti Core Areas.
5. I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
 - a) Definire a scala di maggiore dettaglio le Buffer Zones, disegnando con precisione i perimetri delle fasce di rispetto che non possono essere inferiori a quelli indicati **al precedente commi 1.**
 - b) Disciplinare i nuovi impianti vegetazionali, compresi gli interventi di rinaturalizzazione, in coerenza con quanto stabilito dagli strumenti di governo del territorio e di gestione delle limitrofe Core Areas in modo da evitare l'introduzione di elementi estranei.

- c) Limitare la previsione di tracciati di nuove infrastrutture viarie (e ferroviarie) che potrebbero generare interferenza con le Core Areas ai casi di comprovata utilità pubblica; le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione volta a dimostrare l'assenza di impatti diretti e indiretti su dette aree.

Art. 25 Rete Ecologica: Corridoi ecologici. Disciplina

1. I Corridoi ecologici assolvono il ruolo di connettere le aree di valore naturale localizzate in ambiti terrestri e marini; sono considerati dal PTCP strutture di paesaggio preposte al mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi, finalizzate a supportare lo stato ottimale della conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree ad alto valore naturalistico, favorendone la dispersione e garantendo lo svolgersi delle relazioni dinamiche.
2. La delimitazione dei Corridoi ecologici è contenuta nella Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico.
3. Il PTCP considera dette fasce di connessione come necessarie a favorire l'interscambio tra Core Areas e le articola in Corridoi primari e Corridoi complementari.
4. I Corridoi primari sono localizzati sulla dorsale appenninica centrale che si configura come direttrice esterna di connettività ecologica nelle due direzioni principali:
 - a) verso la Sicilia, per la connessione tra il Parco Nazionale dell'Aspromonte, le due aree marine protette della Costa Viola (compresa la ZPS) e la Rete Ecologica Regionale siciliana nella quale il primo nodo è rappresentato da Capo Peloro;
 - b) verso nord per la connessione tra il Parco Nazionale dell'Aspromonte e il sistema dei parchi della regione di cui il primo nodo è rappresentato dal Parco Regionale delle Serre.
5. I Corridoi complementari possono comprendere fiumare e torrenti ad alta naturalità posta tra due o più Core Areas, fasce di agroecosistemi di connessione tra le Core Areas, fasce vegetate litoranee, aree a forte caratterizzazione vegetazionale dove esistono specie minacciate di estinzione e specie vulnerabili, aree a naturalità molto alta di completamento alla matrice naturale primaria. Il PTCP individua i seguenti corridoi complementari:
 - a) Dorsale S.Elia-Aspromonte
 - b) Dorsale Collina di Pentimele-Aspromonte
 - c) Dorsale Capo Spartivento-Aspromonte
 - d) Fiumara di Melito
 - e) Fiumara Amendolea
 - f) Fiumara Novìto
 - g) Fiumara Stilaro
 - h) Fiume Mesima

- i) Fiume Petrace
- j) Fiumara Torbido
- k) Fiumara San Pasquale.

6. Fatte salve le misure più restrittive oggetto di vincoli idrogeologici o di disposizioni del piano di assetto idrogeologico (PAI), e con l'esclusione del Territorio Urbanizzato, all'interno dei perimetri dei Corridoi ecologici:

- a) E' vietata la previsione di nuovi insediamenti di cave, discariche, impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, aree ASI, aree PIP, stabilimenti industriali, insediamenti commerciali per la media e grande distribuzione.
- b) È consentita l'edificazione, con esclusione delle opere di cui alla lettera a), a condizione che le modalità di trasformazione insediativa non pregiudichino i caratteri ecologici delle adiacenti Core Areas e non riducano in alcun modo la continuità ecologica degli ecosistemi. Le proposte progettuali dovranno essere accompagnate da apposita Relazione volta a dimostrare l'assenza di impatti diretti e indiretti su dette aree.

7. Nei Corridoi ecologici complementari di cui al comma 5, lettere dalla d) alla k), è consentita l'edificazione a scopo residenziale **nei limiti previsti per il territorio agricolo e forestale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dagli artt. 26 e 27 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.**

8. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Definire a scala di maggiore dettaglio i confini dei Corridoi ecologici di cui ai **commi 2 e 5** per i territori di loro competenza, curando di non escludere alcuna parte delle suddette aree. La dimensione riportata nella Tavola **di cui al comma 2** è da considerarsi come ipotesi minima che i Comuni potranno provvedere ad ampliare, anche in modo non uniforme.
- b) Individuare eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a carattere locale, che possono contribuire al rafforzamento della Rete Ecologica.
- c) Individuare le aree libere, all'interno del Territorio Urbanizzato (come definito dall'art. 54), comprese entro i perimetri dei Corridoi ecologici da sottoporre a divieto di saldatura insediativa in quanto necessarie a garantire la continuità ecologica.
- d) Individuare i punti di interferenza con attrezzature viarie e detrattori presenti sul territorio comunale di competenza (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9 del Quadro Conoscitivo) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- e) Individuare aree necessarie alla ricostituzione della continuità ecologica da sottoporre a interventi di rinaturalizzazione e alla creazione di varchi, definendo contestualmente le tipologie di intervento in base alle caratteristiche di biodiversità delle Core Areas che lo specifico Corridoio mette in connessione.

9. I Comuni, nella definizione dei perimetri effettivi dei Corridoi ecologici, di cui al comma 8, si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) Presenza di un confine fisico longitudinale del Corridoio (crinale, sponda, letto, fascia altimetrica, versante, limite di pianoro, ecc.).
- b) Possibilità di connessione tra due o più Core Areas e tra una o più Core Areas e le Aree Costiere (di cui all'Art. 26).
- c) Presenza di aree periurbane e/o di frangia anche interessate da caratteri di degrado e di frammentazione.
- d) Esistenza di aree a forte caratterizzazione vegetazionale, con particolare attenzione per quelle dove esistono specie minacciate di estinzione e specie vulnerabili, e di aree a naturalità elevata indicate alla Tav. A.4 del Quadro Conoscitivo.
- e) Presenza di fasce di agroecosistemi di rilevante interesse limitrofe alle Core Areas.
- f) Presenza di aste fluviali con le relative fasce riparie.

Art. 26 Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale. Disciplina

1. Il PTCP recepisce quanto disciplinato dal D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., art.142, comma 1 lettera a, e dal QTRP e considera le Aree costiere come ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico, prioritari per garantire la massima continuità tra le aree protette e per riattivare il potenziale ecologico dell'ambiente costiero.

2. Sono Aree costiere della Rete Ecologica Provinciale, disciplinate dal presente articolo i tratti di costa compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di riva, anche per i terreni elevati sul mare compresi entro i perimetri delle Core Areas, delle Buffer Zones e dei Corridoi ecologici. Le aree costiere sono riportate alla Tav. O.P.1.1. del Quadro Strategico.

3. Il PTCP, in attuazione delle disposizioni del QTRP, tutela le Aree costiere libere da edificazione, favorisce il risanamento delle aree costiere degradate e promuove la riqualificazione delle aree edificate.

4. Ai fini della determinazione delle aree costiere, in assenza di rilievi di una linea di riva più aggiornata, si considera come linea di riva di riferimento quella rilevata dai PAI.

5. Per le Aree costiere non ricadenti nei perimetri delle aree di cui al comma 1 si rimanda all'art. 59 delle presenti NTA.

Art. 27 Rete Ecologica Locale: Corsi d'acqua e aree boscate

1. Rientrano nelle competenze del presente articolo le fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua e le aree boscate, assimilabili a quelle definite dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.142. Tali ambiti sono individuati alla Tav. O.P.1.1 del Quadro Strategico.

2. Il PTCP recepisce quanto stabilito dal succitato D.Lgs e dal QTRP e considera i corsi d'acqua e le aree boscate come ambiti ad elevato potenziale ambientale e paesaggistico, destinati a strutturare la Rete Ecologica Locale.

3. Le 'fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua' oggetto delle disposizioni del presente articolo, all'interno di quelle di cui al comma 1, vengono determinate in base ai seguenti criteri, fatti salvi i vincoli più restrittivi del P.A.I. e degli articoli 23, 24, 25, 26 e 30 della presenti NTA:

- a) Per le aree ricadenti al di fuori del Territorio urbanizzato, così come definito ai sensi del comma 2 dell'art. 54 delle presenti NTA, le fasce contermini ai fiumi e ai corsi d'acqua sono comprese in una distanza di 150 m., a destra e a sinistra delle sponde dell'alveo ordinario.
- b) Per le aree ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato, così come definito ai sensi del comma 2 dell'art. 54 delle presenti NTA, le fasce comprese in una distanza pari a dieci metri dalle sponde dei fiumi.

4. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

5. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 36 concernente il rischio di inondazioni, dalla data di adozione del PTCP, nelle fasce contermini ai corsi d'acqua di cui al comma 3:

- a) **Nei tratti di Territorio non Urbanizzato, posti fuori dai centri e dai nuclei abitati**, è vietata la realizzazione di nuovi insediamenti **industriali**, nuova edificazione a scopo residenziale e turistico, di opere che comportino consistenti impermeabilizzazioni e trasformazioni morfologiche, ad eccezione di:
 - interventi idraulici predisposti dalle Autorità competenti;
 - attrezzature di uso pubblico come percorsi e spazi di sosta pedonale, parchi ed aree a verde **e attrezzate, impianti sportivi**;
 - tracciati di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie di comprovata utilità pubblica come nuove infrastrutture in attraversamento che non determinino rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo; le proposte progettuali dovranno essere accompagnate, in ogni caso, da un'apposita Relazione che consenta di valutare gli impatti diretti e indiretti.
 - opere di infrastrutturazione agricola, o assimilabili, e funzionali all'esercizio della silvicoltura;
 - **opere ed impianti per il turismo rurale e l'agriturismo.**
- b) E' vietata:
 - La dispersione di reflui non depurati;
 - la realizzazione di discariche di qualunque tipo, di impianti di trattamento e di stoccaggio di rifiuti;
 - la costruzione di impianti di trattamento delle acque reflue; per quelli esistenti deve essere valutata la delocalizzazione o la sostituzione con impianti regolati da sistemi di fitodepurazione;

- il deposito permanente di materiali di qualsiasi natura;
- qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).

5. Fatte salve le misure più restrittive oggetto di vincoli idrogeologici o di disposizioni del piano di assetto idrogeologico (PAI), i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, per quanto riguarda le aree di cui al comma 3 e nelle aree boscate di cui al comma 1 del presente articolo, attuano le seguenti direttive:

- a) Definire con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree e le loro caratteristiche di naturalità, nonché la presenza di eventuali detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9).
- b) Individuare eventuali ulteriori aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico che possono svolgere un significativo ruolo nell'ambito della Rete Ecologica Locale.
- c) Regolamentare gli interventi di trasformazione d'uso dei suoli tenendo conto della necessità di garantire la funzionalità eco-sistemica delle sponde dei corsi d'acqua, prescrivendo quindi il mantenimento e/o il ripristino di fasce di vegetazione arborea ed arbustiva allo stato naturale, escludendo interventi che possano dar luogo ad alterazioni o soluzioni di continuità.
- d) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002 e s.m.i.

Art. 28 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono Immobili e aree di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. quei beni costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, elencati all'art. 19 comma 5 delle presenti NTA.

2. Il PTCP considera Immobili e aree di notevole interesse pubblico anche quegli elementi del patrimonio paesaggistico provinciale, coerenti con le categorie espresse dal succitato Decreto, non sottoposti alla dichiarazione di cui al comma precedente. Per quelli non ancora assoggettati a vincolo specifico la Provincia (Città Metropolitana) ed i Comuni interessati propongono ai soggetti competenti l'avvio del procedimento per la relativa dichiarazione e l'inserimento dei beni nei registri di cui al già richiamato D.Lgs 42/2004. Il PTCP promuove ogni azione utile alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni di cui al comma 1.

3. Tra i beni di cui all'art. 19 comma 5, lettera a), sono comprese le geoemergenze elencate all'Allegato VI 'Repertorio delle Geoemergenze'.

4. Per i centri storici vale quanto stabilito all'art. 18.

5. Nelle more dell'approvazione del QTRP, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) evidenziare la localizzazione dei beni di cui al comma 1 con le relative pertinenze e precisare le norme di uso e di intervento compatibili con la natura e le condizioni d'uso consolidate dei siti.
- b) Individuare aree adiacenti e/o di pertinenza alle quali applicare misure adeguate a garantire la tutela anche percettiva dei beni e ad agevolare la fruizione dei manufatti e dei siti.
- c) Stilare un elenco di priorità dei beni le cui condizioni di degrado e/o abbandono impongono il ricorso ad interventi da attuare con criteri di emergenza ed urgenza, al fine di evitare la perdita di testimonianze culturali significative.

Art. 29 Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale

1. Gli Ambiti di interesse paesaggistico di competenza regionale sono definiti dal D.Lgs 42/2004, art. 143.
2. Il PTCP recepisce le disposizioni di tutela stabilite dal succitato Decreto. Nelle more dell'approvazione dei piani paesaggistici d'ambito, ed in aderenza con quanto disposto dalla L.R. 19/02 e s.m.i. i Comuni si attengono alle disposizioni delle presenti NTA.

Art. 30 Invarianti del paesaggio

1. Il PTCP considera 'Invarianti del Paesaggio' gli ambiti dove la combinazione di fattori di natura fisiognomica, strutturale, ecologica, storica e identitaria determina una qualità paesistica riconoscibile, rara e rappresentativa per il territorio provinciale. Tali ambiti impongono un'attenta regolamentazione della loro trasformabilità, nella consapevolezza che le qualità ambientali e le specifiche identità dei contesti locali costituiscono vere e proprie risorse per attivare strategie e forme di sviluppo sostenibile delle comunità locali.
2. Gli Ambiti di cui al presente articolo contribuiscono a strutturare il Sistema regionale delle Aree protette previsto dalla L.R. 10/2003 e s.m.i. A tal fine, il PTCP recepisce le disposizioni dell'art. 4 della suddetta Legge e del QTRP.
3. I perimetri delle Invarianti del paesaggio sono individuati nella Tav. O.P.1.1 del Quadro Strategico, in scala 1:100.000.
4. Il PTCP individua le seguenti Invarianti del paesaggio:
 - a) Fiumara Assi
 - b) Vallata del Gallico
 - c) Vallata dell'Amendolea
 - d) Vallata dello Stilaro
 - e) Collina di Pentimele
 - f) Area di San Niceto
 - g) Bosco di Rosarno

- h) Boschi di ulivi del versante aspromontano tirrenico
- i) Area costiera tra Caulonia e Monasterace
- j) Costa Viola.

5. Per le Invarianti del paesaggio denominate 'Fiumara Assi', 'Vallata del Gallico', 'Vallata dell'Amendolea' e 'Vallata dello Stilaro' la Provincia (Città Metropolitana) promuove la costituzione di Parchi Fluviali, ai sensi della L.R. 10/2003 e s.m.i. e attiva tutte le necessarie procedure per il loro riconoscimento. Fino alla loro costituzione, in dette aree valgono le seguenti prescrizioni:

- a) E' vietata:
 - La localizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi industriali e commerciali.
- b) E' consentita la nuova edificazione nei limiti previsti per il territorio agricolo e forestale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i., alle seguenti condizioni:
 - Altezza massima dell'edificio al colmo: 7,50 m, max 2 piani fuori terra;
 - Utilizzo di materiali e tecnologie ecologicamente compatibili.
 - Progettazione architettonica degli interventi rispettosa dell'esistente, con riferimento all'orografia ed in relazione ai volumi edilizi preesistenti. Tali aspetti sono sottoposti a particolare cura qualora l'esistente presenti forti caratteri di riconoscibilità o d'identificabilità culturale.

6. Per le Invarianti del paesaggio denominate 'Collina di Pentimele' e 'Area di San Niceto' la Provincia promuove la costituzione di Parchi Museo. In dette aree è vietata:

- a) la realizzazione di nuova edificazione residenziale e turistica;
- b) la localizzazione di nuove aree per insediamenti industriali produttivi e commerciali;
- c) l'alterazione della componente vegetazionale esistente.

7. Entro i perimetri delle Invarianti del paesaggio denominate 'Bosco di Rosarno', 'Boschi di ulivi del versante aspromontano tirrenico' e 'Costa Viola' la Provincia promuove la costituzione di Paesaggi protetti, ai sensi della L.R. 10/2003 e s.m.i. e attiva tutte le necessarie procedure per il loro riconoscimento. Fino alla loro costituzione valgono le seguenti prescrizioni:

- a) Entro i perimetri di dette Invarianti è vietata:
 - la localizzazione di nuove aree per insediamenti industriali; sono fatte salve le aree per insediamenti produttivi per i quali alla data di adozione del PTCP siano state approvate le relative Convenzioni;
 - la diminuzione degli standard a verde previsti dal vigente strumento urbanistico;
 - l'alterazione degli impianti vegetazionali tipici esistenti

- Al di fuori del Territorio Urbanizzato, è consentita la nuova edificazione **nei limiti previsti per il territorio agricolo e forestale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i., con le seguenti limitazioni:**
- Altezza massima dell'edificio al colmo: 7,50 m, max 2 piani fuori terra;
- **Rispetto degli elementi morfologici tipologici/costruttivi tipici e requisiti di qualità edilizia e architettonica.**

8. Entro i perimetri dell'Invariante del paesaggio denominata 'Area costiera tra Caulonia e Monasterace' è vietata:

- a) **la realizzazione di nuova edificazione residenziale o turistica;**
- b) **la localizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi e commerciali;**
- c) **l'alterazione significativa della componente vegetazionale esistente.**

9. In tutte le aree di cui al comma 4 i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Riportare con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree e individuare eventuali ampliamenti in presenza di aree ad alto valore ecologico e/o paesaggistico. Tali perimetri dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Piano della Provincia **(Città Metropolitana)** per l'acquisizione.
- b) Definire a scala di dettaglio le aree edificate, evidenziandone la presenza di eventuali criticità o di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9 del Quadro conoscitivo) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- c) Escludere gli interventi di trasformazione del paesaggio che comportino l'alterazione morfologica e l'eliminazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie e della struttura fondiaria, quando qualitativamente rilevanti: muri a secco, alberate, siepi, filari di piante significativi dal punto di vista paesaggistico e toponomastico
- d) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002 e s.m.i.

Art. 31 Paesaggi rurali caratterizzanti

1. I paesaggi rurali caratterizzanti sono definiti come quei paesaggi strutturanti del territorio provinciale per la presenza di interrelazioni complesse tra ambiente naturale e ambiente antropico, in coerenza con quanto espresso dalla Convenzione Europea del paesaggio.

2. La tutela e valorizzazione dei contesti agrari e dei paesaggi rurali costituisce un obiettivo primario della pianificazione territoriale ai diversi livelli. Il PTCP persegue tale obiettivo nell'ambito delle proprie strategie di assetto, in aderenza alle indicazioni della LR 19/02 e s.m.i.

3. I Paesaggi rurali caratterizzanti sono indicati e descritti nel Tomo II della Relazione 'Il territorio provinciale: caratteri e tendenze evolutive' e nella Tav. A.7 del Quadro Conoscitivo. Gli ambiti di interesse sono:

- a) Per l'Area costiero-collinare dello Stretto (descritta al par. 6.4.1 del Tomo II della Relazione)
 - Agrumeti di Gallico, Catona e Villa S. Giuseppe
 - Bergamotteti dell'area ionica reggina
 - Vigneti di Pellaro e di Arghillà
 - Uliveti dei primi rilievi collinari dell'area reggina
- b) Per la Fascia submontana del versante dello Stretto (descritta al par. 6.4.2 del Tomo II della Relazione)
 - Agrumeti di fondovalle della fiumara Catona
 - Uliveti misti a vigneti delle colline di San Roberto
 - Uliveti delle colline di Calanna, Laganadi, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e Cardeto
 - Castagneti dei territori di Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Cardeto, Bagaladi
 - Boschi di castagno, faggio e conifere di Gambarie
 - Aree del seminativo dei Campi di Reggio e di Sant'Agata
- c) Per la Fascia costiero-collinare della Costa Viola (descritta al par. 6.4.3 del Tomo II della Relazione)
 - Limoneti della striscia di pianura costiera di Favazzina
 - Vigneti terrazzati della Costa Viola
 - Uliveti della zona collinare
 - Seminativi dei Piani di Melia e Solano
- d) Per la Fascia collinare-montana della corona settentrionale dell'Aspromonte (descritta al par. 6.4.4 del Tomo II della Relazione)
 - Paesaggio del seminativo asciutto dei Piani di Carmelia e d'Aspromonte
 - Paesaggio dei boschi dei versanti aspromontani che coronano Santa Cristina d'Aspromonte, Scido e Delianuova
 - Paesaggio dei boschi di uliveti dei versanti dei territori di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Scido e Delianuova
- e) Per l'Area dell'acrocoro dell'Aspromonte (descritta al par. 6.4.5 del Tomo II della Relazione)
 - Pascoli estivi dei versanti meridionale e orientale
 - Boschi di faggio e castagno della fascia sub montana del versante settentrionale e occidentale
- f) Per l'Area Grecanica (descritta al par. 6.4.6 del Tomo II della Relazione)
 - Aree del bergamotto della fascia costiera tra Melito Porto Salvo e Brancaleone

- Oliveti dell'area collinare tra Bagaladi e Brancaleone
- Vigneti di Bova, Palizzi, Staiti e Brancaleone
- g) Per l'Area della Piana di Gioia Tauro e della sua corona orientale aspromontana (descritta al par. 6.4.7 del Tomo II della Relazione)
 - Boschi di ulivi dei territori di San Procopio, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Cinquefrondi, Anoia, Maropati
 - Agrumeti di Gioia Tauro e San Ferdinando
 - Castagneti di San Giorgio Morgeto
- h) Per la Fascia montana della bassa Locride (descritta al par. 6.4.8 del Tomo II della Relazione)
 - Agrumeti della fiumara Careri e della fiumara Condojanni
 - Oliveti delle fasce collinari di Careri e Platì
- i) Per la Fascia costiero-collinare della Bassa Locride (descritta al par. 6.4.9 del Tomo II della Relazione)
 - Oliveti della fascia collinare della bassa Locride
 - Agrumeti della fascia costiera e delle fiumare della bassa Locride
 - Vigneti del Greco di Bianco
- j) Per l'Area delle Serre (descritta al par. 6.4.10 del Tomo II della Relazione)
 - Oliveti di collina dei territori di Serrata, Candidoni, Laureana di Borrello, Feroletto della Chiesa
- k) Per l'Area dell'Alta Locride (descritta al par. 6.4.11 del Tomo II della Relazione)
 - Oliveti della fascia collinare dell'alta Locride
 - Agrumeti della fascia costiera e delle fiumare dell'alta Locride
 - Vigneti del Greco di Gerace
- l) Per l'Area costiero-collinare di Stilo e Monasterace (descritta al par. 6.4.12 del Tomo II della Relazione)
 - Oliveti misti a vigneti della prima fascia collinare
 - Agrumeti delle vallate e delle foci dello Stilaro e dell'Allaro.

4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Riportare con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle aree di cui al comma 3 ricadenti nei territori di competenza, e proporre eventuali ampliamenti in funzione delle peculiari caratteristiche dei territori.
- b) Definire a scala di dettaglio le aree edificate, evidenziandone la presenza di eventuali criticità o di detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tav. A.9) e prevedere idonee misure di mitigazione o azioni di sensibilizzazione di eventuali Enti competenti sovraordinati.
- c) Identificare architetture rurali, architetture del lavoro e beni culturali di interesse storico da inserire nell'Allegato II 'Repertorio del Patrimonio Architettonico Storico Provinciale'.

- d) Stabilire norme volte a salvaguardare, gli impianti vegetazionali esistenti (colture agricole, boschi, pinete, macchia mediterranea, ecc.) e gli elementi del patrimonio culturale presente che possono costituire oggetto di salvaguardia e di valorizzazione.
- e) Definire specifiche azioni di valorizzazione di detti territori rurali, anche definendo forme di incentivo per la creazione di attività agrituristiche esercitate da aziende agricole locali che prevedano il recupero e la valorizzazione degli immobili rurali storici esistenti sul territorio.
- f) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002 e s.m.i.

3. I RISCHI AMBIENTALI

Art. 32 Obiettivi generali e riferimenti legislativi

1. La mitigazione dei rischi ambientali costituisce per la Provincia (Città Metropolitana) un obiettivo primario, che viene perseguito anche attraverso il PTCP, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e s.m.i.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono oggetto di disciplina del PTCP:
 - a) Le aree di emergenza di protezione civile
 - b) Il rischio sismico
 - c) Il rischio geomorfologico
 - d) Il rischio di inondazione
 - e) Il rischio di erosione costiera
 - f) Il rischio di incidenti rilevanti
 - g) Le aree percorse dal fuoco
 - h) L'inquinamento elettrico e magnetico
 - i) L'inquinamento del suolo e delle risorse idriche
 - j) L'inquinamento acustico.
3. Il PTCP recepisce quanto disposto in merito alla mitigazione dei rischi ambientali dalla Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 e s.m.i e dal QTRP.
4. Costituiscono base conoscitiva e progettuale del PTCP, per la parte concernente i rischi, le tavole facenti parte degli elaborati grafici del PTCP contrassegnate con il prefisso 'R' e le Tavole O.P.2.1 e O.P.2.2 del Quadro Strategico.
5. Costituiscono, altresì, parte integrante della base conoscitiva del quadro dei rischi provinciale:

- a) le analisi e le cartografie del QTRP a partire dalla data della sua approvazione da parte della Regione;
- b) le analisi e le cartografie del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (PAI) e s.m.i.;
- c) le analisi e le cartografie del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria, adottato con D.G.R n. 394 del 30/06/2009 e s.m.i.

6. Nei successivi articoli da 33 a 42 vengono dettate specifiche Direttive relative ad ognuno dei campi elencati nel comma 2.

Art. 33 Disposizioni in materia di protezione civile

1. La Provincia (**Città Metropolitana**) elabora il 'Programma di previsione e prevenzione dei rischi', che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale, nonché il 'Piano Provinciale di Emergenza', e ne aggiorna i contenuti anche in base agli studi effettuati dai Comuni nell'ambito dell'elaborazione dei PSC/PSA.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 lettera d, della L.R. 19/02 e s.m.i., sono indicate nella Tav. O.P.2.1 del Quadro Strategico, e delimitate nell'Allegato XI 'Schede delle aree da sottoporre a speciale misura di conservazione e delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi', nonché disponibili presso il Sistema Informativo Territoriale Provinciale:

- a) le aree di emergenza per la Protezione Civile, di cui all'art. 20, comma 3 lettera p, della LR 19/02 e s.m.i., già individuate dai Comuni nei Piani di Protezione Civile Comunali o in altri strumenti urbanistici;
- b) le aree potenzialmente idonee ad essere usate come aree di ammassamento per i soccorritori e le risorse e/o come aree di ricovero per la popolazione, individuate seguendo le direttive del 'Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile' (redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario Delegato ai sensi dell'O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606). Tali aree sono state individuate nei Comuni sede COM (Centro Operativo Misto) sprovvisti di Piano di Protezione Civile o che, fino alla data di adozione del PTCP, non hanno trasmesso alla Provincia informazioni a riguardo.

3. I Comuni trasmettono il Piano di Protezione Civile comunale o intercomunale alla Provincia (**Città Metropolitana**) per l'aggiornamento dei piani di cui al comma 1 e coordinano con esso gli strumenti urbanistici vigenti in modo da:

- a) regolamentare le aree di emergenza dal punto di vista urbanistico rispetto alle diverse situazioni territoriali esistenti, emanando le necessarie istruzioni tecniche.
- b) Prevedere una polifunzionalità delle aree di emergenza, individuando le funzioni che possono essere sviluppate parallelamente alle attività di protezione civile (ricettività

turistica, attività commerciali, attività sociali e culturali, ecc.) e classificando tali aree come 'parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale'.

- c) Individuare e programmare eventuali misure di adeguamento funzionale delle aree di emergenza e delle vie di fuga, necessarie alla destinazione d'uso (imposizione di vincoli preordinati all'esproprio, realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, eliminazione di elementi che possono essere d'intralcio all'installazione delle tendopoli, accessibilità per i mezzi di grandi dimensioni, ecc.).

4. Nelle aree di cui al comma 2 lettera b si applicano le disposizioni del PTCP fino all'approvazione del Piano di Protezione Civile nei Comuni in cui ricadono.

Art. 34 Rischio sismico

1. risultati delle analisi a scala provinciale sul rischio sismico sono riportati nelle Tavole R.1, R.2, R.3 e R.4 del Quadro Conoscitivo e nell'Allegato X 'Vulnerabilità sismica e stima dei danni attesi conseguenti a un terremoto con tempo di ritorno di 475 anni per sezione di censimento ISTAT 2001'.

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:

- a) in sede di elaborazione della 'Cartografia geologico-tecnica', nonché della 'Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano' del PSC/PSA; nel caso di zone interessate da trasformazioni urbanistiche (aree per nuovi insediamenti, aree in cui è previsto un recupero degli insediamenti esistenti) e lungo le fasce di territorio interessate da reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici), devono essere effettuati studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 20, comma 4 lettera b, della L.R. 19/02 e s.m.i., tesi ad individuare:
- le categorie di sottosuolo e le condizioni topografiche, così come definite al § 3.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni 14/01/2008 (le cui aree possono considerarsi appartenenti alle classi 1 o 2 della 'Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano');
 - l'eventuale suscettibilità dei terreni a liquefazione e/o densificazione (le cui aree possono considerarsi appartenenti alla classe 3 della 'Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano');
 - l'instabilità delle zone in frana o in dissesto, tenendo conto delle sollecitazioni sismiche (le cui aree possono considerarsi appartenenti alla classe 4 della 'Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano').
- b) effettuare una valutazione di massima dello stato di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio, con particolare riguardo sia all'edilizia pubblica strategica e rilevante per la gestione dell'emergenza (anche in base agli elenchi A e B del D.G.R. del 27.11.2009, n. 786) sia ai beni architettonici che insistono sul territorio comunale.

- c) prevedere che i contesti urbani e i manufatti più a rischio, di cui al punto precedente, siano inseriti in successivi programmi di recupero finalizzati alla loro messa in sicurezza.

Art. 35 Rischio geomorfologico

1. Sono individuate nella Tav. R.5 del Quadro Conoscitivo le seguenti zone che per la loro conformazione geomorfologica devono essere soggette a particolari attenzioni:

- a) aree a rischio e/o a pericolo di frana, già individuate negli elaborati grafici del PAI, e per le quali valgono le disposizioni dettate dalle norme di attuazione del PAI stesso;
- b) altre aree in dissesto, non comprese negli elaborati grafici del PAI e che necessitano di ulteriori indagini di dettaglio per stimarne il grado di pericolosità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 lettera b è inibito qualsiasi intervento fino all'accertamento della loro effettiva pericolosità da parte delle autorità competenti, ad eccezione di:

- a) demolizione senza ricostruzione;
- b) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dal DPR 380/01, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della destinazione d'uso esistente.

3. Fatte salve le misure più restrittive previste dal PAI, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici tenendo conto delle aree in frana e in dissesto indicate nella Tav. R.5 di cui al comma 1 ed effettuano gli opportuni approfondimenti di indagine, di cui all'art. 20, comma 4, della LR 19/02 e s.m.i., nel caso le stesse ricadano sul Territorio Urbanizzato o Urbanizzabile e lungo le fasce di territorio interessate dalle reti infrastrutturali.

4. Al fine di evitare smottamenti di terreno sulle sedi stradali, i proprietari dei terreni a monte delle strade sono tenuti a garantire opportune opere di regimazione delle acque in fase di lavorazione dei terreni. I Comuni provvedono a recepire tale disposizione nei propri Regolamenti Edilizi Urbanistici.

5. Nelle le aree di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 30, 31 le opere per il consolidamento, il contenimento e la prevenzione di frane e smottamenti, nonché le opere per la difesa spondale dei corsi d'acqua, sono prioritariamente realizzate utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 36 Rischio di inondazione

1. Sono riportate nella Tav. R.6 del Quadro Conoscitivo le aree a rischio e/o pericolo di inondazione già individuate nel PAI e nel Piano per il Parco dell'Aspromonte.

2. Nell'attuazione delle previsioni urbanistiche **per le aree di cui al comma precedente**, nonché negli interventi di riqualificazione urbana o di sostituzione degli insediamenti

esistenti e nei singoli interventi edilizi, i Comuni prestano adeguata attenzione agli aspetti connessi all'impermeabilizzazione dei suoli, inserendo apposite previsioni nei loro Regolamenti Edilizi e Urbanistici.

3. Nella realizzazione di interventi edilizi, anche singoli, di riqualificazione o di nuova costruzione, i Comuni prevedono la realizzazione di idonei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque piovane al fine di ridurre il rischio idraulico connesso al deflusso delle acque meteoriche e di favorire il risparmio idrico.

4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal PAI.

Art. 37 Rischio di erosione costiera

1. Ai fini della delimitazione delle aree con pericolo di erosione costiera, di cui all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI, in assenza di rilievi di una linea di riva più aggiornata, i Comuni recepiscono, con restituzione a scala adeguata, la linea di riva risalente all'anno 2006, disponibile presso il Sistema Informativo Territoriale dell'Ufficio di Piano della Provincia di Reggio Calabria, e quella adottata dal QTRP.

2. Nelle aree con pericolo di erosione costiera, di cui al comma precedente, la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estesi su tutta l'unità fisiografica e di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni 'ante', 'post' e in corso d'opera, da eseguirsi ad opera di un professionista abilitato.

3. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni previste dal PAI.

Art. 38 Rischio di incidenti rilevanti

1. Il PTCP riporta nella Tav. A.9 del Quadro Conoscitivo gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, individuati sulla base degli elementi conoscitivi disponibili ed aggiornati alla data di adozione delle presenti norme, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 'Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante'.

2. I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono soggetti all'obbligo di adeguamento dei piani urbanistici generali, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., secondo i criteri di cui al DM 09/05/2001; sono tenuti, inoltre, a individuare l'area di danno relativa agli stabilimenti e a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno di tali aree, verificando la compatibilità degli stabilimenti a rischio con gli elementi ambientali e territoriali vulnerabili. Tale

regolamentazione deve essere compiuta nell'ambito dell'apposito elaborato tecnico 'Rischio di Incidenti Rilevanti' (RIR), previsto all'art. 4 del suddetto Decreto.

Art. 39 Aree percorse dal fuoco

1. Sono individuate nella Tav. R.9 del Quadro Conoscitivo le aree percorse dal fuoco tra gli anni 2004 e 2009 censite dal Corpo Forestale dello Stato.
2. E' fatto obbligo per i Comuni, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n.353 e s.m.i., di istituire il Catasto degli incendi boschivi, mantenendolo opportunamente aggiornato, e riportando a scala dettagliata i perimetri esatti delle aree percorse dal fuoco, la destinazione d'uso preesistente, nonché la data dell'incendio.

Art. 40 Reti elettriche

1. Sono individuati nella Tav. R.8 del Quadro Conoscitivo gli elettrodotti ad alta tensione sorgenti di campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz.
2. I Comuni adeguano gli strumenti urbanistici tenendo conto delle fasce di rispetto per gli elettrodotti ad alta tensione, di cui al comma 1 del presente articolo, all'interno delle quali valgono le disposizioni di cui alla Legge 22 febbraio 2001, n.36 e s.m.i. Tali fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003, devono essere comunicate dall'ente gestore o possono essere richieste all'ARPACAL. In alternativa, fino alla individuazione dell'estensione della fascia di rispetto, i Comuni devono tenere conto della "Distanza di prima approssimazione" (Dpa), riportata nella Tav. R.8 per le linee elettriche a tensione non inferiore a 150 kV, e stimata secondo i criteri di cui all'allegato al Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il PTCP recepisce le direttive e gli indirizzi di cui all'art. 15, comma 5 delle Disposizioni normative del QTRP in materia di Reti elettriche e dispone che i Piani di Settore e gli strumenti di programmazione, nel prevedere nuovi impianti e linee, dovranno contemperare le esigenze connesse alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica con gli obiettivi prioritari di tutela degli insediamenti e persone anche rispetto ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché di tutela dei valori ambientali e paesaggistici e di sostenibilità territoriale. Pertanto, i nuovi interventi dovranno essere preferibilmente localizzati secondo gli indirizzi contenuti nella Tavola O.P.5.2 del Quadro Strategico del PTCP.
4. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:
 - a) Definizione di corridoi di infrastrutturazione integrata (corridoi energetici o tecnologici) per la realizzazione di nuovi interventi compatibili con i valori dei territori e paesaggi attraversati, secondo gli indirizzi contenuti nella Tavola O.P.5.2 del Quadro Strategico del PTCP.

- b) Razionalizzazione delle reti esistenti che preveda, tra l'altro, l'eventuale proposta di eliminazione di linee e impianti non più funzionali e/o ricadenti in ambiti sensibili e ritenuti non idonei.

Art. 41 Inquinamento del suolo e delle risorse idriche

1. La Provincia (**Città Metropolitana**), ai fini della bonifica dei siti contaminati e per la localizzazione di eventuali nuove discariche di rifiuti, elabora il Piano di Gestione dei Rifiuti.
2. Nelle more della definitiva approvazione del Piano Regionale per le Attività estrattive (PRAE), di cui all'art. 6 della LR 5 novembre 2009, n. 40, il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale conformarsi alle aree non idonee alla localizzazione delle attività estrattive, riportate nella Tav. O.P.2.2 del Quadro Strategico, fatte salve le disposizioni degli strumenti di pianificazione e gestione dei Parchi, delle Riserve e delle aree della Rete Natura 2000, nonché le disposizioni di cui agli artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 57, 59 e 60 delle presenti NTA.
3. La Provincia (**Città Metropolitana**), ai fini della tutela delle risorse idriche, recepisce le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e le eventuali s.m.i. In riferimento agli obiettivi di qualità e quantità in questo contenuti, limita le autorizzazioni agli scarichi nei corpi idrici e le concessioni di derivazione dai corsi d'acqua.
4. La Provincia (**Città Metropolitana**) introduce misure incentivanti per i Comuni che perseguano direttive per un uso sostenibile delle risorse idriche negli insediamenti, anche in riferimento ai commi seguenti.
5. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:
 - a) Localizzare e rappresentare sulla cartografia di piano le isole ecologiche e gli ecocentri d'interesse locale.
 - b) Recepire e rappresentare sulla cartografia di piano le localizzazioni di discariche ed impianti a tecnologia complessa di livello sovracomunale definite nei piani di settore adottati dalla Provincia (**Città Metropolitana**).
 - c) Realizzare un quadro conoscitivo del sistema di approvvigionamento idrico e di quello depurativo, evidenziandone le criticità.
 - d) Programmare interventi finalizzati a completare, adeguare e mettere in efficienza i sistemi acquedottistici di offerta primaria ad uso potabile all'interno dei centri urbani, anche al fine di ridurre le perdite diffuse.
 - e) Prevedere idonei provvedimenti per garantire che tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato comunale siano allacciati alla rete fognaria recapitante ad un impianto di trattamento delle acque reflue, adeguato alle potenzialità dell'agglomerato; nelle aree dove non sia possibile, per motivi tecnici e/o economici, l'allaccio in pubblica fognatura (ad esempio negli insediamenti rurali isolati, piccoli

centri, ecc.) promuovere la realizzazione di impianti di fitodepurazione per il trattamento delle acque nere.

- f) Programmare l'adeguamento e il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo che rispondano ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., anche attraverso interventi di manutenzione straordinaria.

6. I Comuni, ai fini di un uso razionale delle risorse idriche, introducono, nei propri REU, modalità per incentivare la riduzione dei consumi e il recupero e il riutilizzo delle acque bianche e grigie. In particolare, va incentivata nei nuovi edifici la realizzazione di impianti idrosanitari che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie, cassette a flusso differenziato, riduttori di flusso, ecc. Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani o produttivi di dimensione più rilevante e negli ambiti di riqualificazione urbana più rilevanti, ove la riqualificazione comporti la prevalente sostituzione degli insediamenti preesistenti, devono essere previsti i sistemi di accumulo delle acque meteoriche ai fini del riutilizzo dell'acqua per l'irrigazione delle aree verdi, per operazioni di pulizia e altri usi non potabili.

7. I Comuni, in fase di redazione di Piani Attuativi Unitari ai sensi della L.R. 19/02 e s.m.i. (o qualsiasi altro strumento attuativo urbanistico), qualora intendano porre in attuazione previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico idraulico sulle reti artificiali e naturali di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, devono produrre adeguata documentazione comprovante la sostenibilità delle previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui saranno condotti i reflui di tali insediamenti. In particolare devono essere illustrati:

- a) tracciato e capacità dei collettori fognari principali interessati dalle previsioni insediative;
- b) capacità di efficienza degli impianti di depurazione;
- c) capacità della rete scolante
- d) eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;
- e) eventuali progetti di completamento o potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;
- f) eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme tecniche dei Piani Attuativi.

8. La Provincia (Città Metropolitana) promuove la stipula di un Protocollo d'Intesa tra la Polizia Provinciale, la Capitaneria di Porto, il Corpo Forestale dello Stato, il Comando

Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e altri soggetti eventualmente competenti per l'Istituzione del Catasto degli scarichi e delle discariche abusivi. I soggetti sottoscrittori si impegnano all'interscambio dei dati e a far confluire quelli in proprio possesso, derivanti dall'attività di controllo ambientale, nel Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Il Protocollo d'Intesa viene redatto secondo le disposizioni dell'art. 10 delle presenti NTA, in attuazione dell'Azione Strategica 9 dell'Obiettivo Prioritario 2.

Art. 42 Inquinamento acustico

1. In tutti gli insediamenti esistenti del territorio provinciale si devono garantire condizioni di clima acustico, come definito all'art. 2, comma 1, della L.R. 19 ottobre 2009, n.34, conformi ai valori limite fissati sulla base della "classificazione acustica" del territorio elaborata secondo i criteri dettati dalla suddetta Legge.

2. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, la zonizzazione acustica vigente, le mappature del clima acustico già prodotte e gli eventuali piani di risanamento approvati fanno parte del Quadro Conoscitivo, ai sensi della LR 34/2009 e s.m.i.. Qualora non siano ancora dotati di tali strumenti, i Comuni predispongono un apposito elaborato denominato "Analisi e studio acustico ed Elettromagnetico" (come disposto dall'Allegato 2 - Linee Guida per la Formazione dei dati territoriali dei PSC/PSA – alle Disposizioni normative del QTRP) e la proposta di zonizzazione acustica come parte degli elaborati per la Conferenza di pianificazione, quale elaborato utile alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte.

3 La realizzazione delle nuove infrastrutture e l'adeguamento di quelle esistenti dovrà assicurare il rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia di contenimento dell'inquinamento da rumore. La legge quadro n. 447 del 26/10/1995 ed i successivi decreti attuativi, nonché la sopracitata LR 34/2009, indicano i criteri e le misure da adottare.

4. Il PTCP recepisce le disposizioni delle normative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e del QTRP in materia di riduzione dell'inquinamento acustico. In attuazione delle sopradette disposizioni, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, attuano prioritariamente la mitigazione o eliminazione degli elementi di inquinamento acustico nei centri storici.

4. SISTEMA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'

Art. 43 Disposizioni generali

1. Il PTCP recepisce e applica quanto riportato nell'Allegato al DPEF 2016 'Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica' e nel Piano Regionale dei Trasporti.

2. Il PTCP indica nella Tav. O.P.3.1 del Quadro Strategico gli interventi cui è attribuita efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e sui Piani di settore di livello sub-regionale. Tali previsioni relative al sistema dei trasporti, della logistica e della mobilità dovranno essere recepite all'interno dei documenti di carattere programmatorio e di definizione delle politiche di investimento di livello comunale e provinciale.

3. I piani di settore tengono conto dell'organizzazione funzionale della rete stradale (secondo l'articolazione riportata nella suddetta Tavola O.P.3.1) e dei nodi di scambio intermodale; dettano altresì le disposizioni idonee a tutelarne struttura e funzionalità. I piani di settore approfondiscono, attraverso adeguate analisi, la conoscenza delle cause che determinano le criticità e stabiliscono le misure più opportune per dare attuazione alle Linee di intervento delle Azioni strategiche dell'Obiettivo Prioritario 3 'Rafforzamento della Rete dell'accessibilità, della logistica e della mobilità', prevedendo specifiche procedure di concertazione con tutti i Comuni interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'art. 10 delle presenti NTA.

4. I piani di settore definiscono:

- a) le norme in materia di progettazione stradale, coordinate con la vigente legislazione statale e regionale, da osservare per i progetti relativi alle strade di competenza provinciale e per le opere, stradali e non, che interferiscano con il sistema della viabilità;
- b) la disciplina della posa di cartelloni ed insegne, pubblicitari o di altra natura, lungo la rete stradale di competenza provinciale; tale disciplina va definita sentiti gli enti gestori.

5. Costituiscono Indirizzi per i Comuni e gli altri soggetti competenti i contenuti degli Allegati IV, V e XIV, nonché delle Azioni Strategiche relative all'Obiettivo Prioritario 3.1 e i contenuti delle Tavole O.P.3.1 e O.P.3.2 del Quadro Strategico del PTCP.

6. La localizzazione di tracciati stradali e infrastrutture, non previsti dal PTCP, la cui progettazione o realizzazione competa a soggetti diversi dalla Provincia (Città Metropolitana), è recepita nel Piano con le modalità di cui all'art. 4, previa valutazione di compatibilità con gli obiettivi del PTCP.

Art. 44 Infrastrutture ferroviarie

1. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:

- a) verificare la dotazione di parcheggi pubblici a servizio delle stazioni ferroviarie in relazione all'entità della fruizione dell'attrezzatura (numero di viaggiatori rilevato), e porre in atto interventi idonei a risolvere le eventuali criticità riscontrate.
- b) Verificare le condizioni delle stazioni esistenti e definire, di concerto con l'Ente gestore per gli spazi di esterni pertinenza, interventi per il miglioramento dell'accessibilità e del decoro, prestando particolare attenzione a viali e percorsi di accesso, spazi aperti, giardini, parcheggi e piazze adiacenti.

2. I Comuni attuano, per quanto di loro competenza, gli Indirizzi di cui all'Allegato IV 'Schede per la progettazione dei Nodi Intermodali' del PTCP.

Art. 45 Nodi principali e intermedi delle direttrici costiere

1. La Provincia (Città Metropolitana) individua priorità di intervento per il raccordo dei nodi infrastrutturali principali e intermedi che inglobano, laddove presenti, stazioni ferroviarie, approdi, bretelle e svincoli stradali. I Nodi sono individuati nella Tavola O.P.3.1 (Azioni strategiche 1 e 2) e all'Allegato IV 'Schede per la progettazione dei Nodi Intermodali' del PTCP.

2. La Provincia (Città Metropolitana) promuove la realizzazione di Studi di Fattibilità tecnico-finanziari, quale strumento operativo per la progettazione puntuale di nodi infrastrutturali prioritari e complementari, che devono attenersi ai contenuti delle Schede di sintesi relative ai singoli nodi contenute nel suddetto Allegato IV. Tali Studi dovranno contenere, oltre alla valutazione della funzionalità trasportistica, anche la stima sommaria dei costi nonché l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento. Detti strumenti, redatti in concertazione con i Comuni interessati, saranno finalizzati a:

- a) verificare le esigenze funzionali dei singoli Nodi;
- b) dimensionare gli spazi per i parcheggi di scambio, gli stalli per gli attestamenti o le fermate dei mezzi pubblici, gli eventuali servizi dedicati (stazioni autolinee, depositi, punti informativi e di vendita dei biglietti), gli spazi per i taxi, i parcheggi coperti e custoditi per motocicli e biciclette;
- c) individuare e definire interventi di riqualificazione urbanistica di significativa rilevanza urbana finalizzati al miglioramento del contesto territoriale in cui si inseriscono e all'incremento del livello dei servizi e di accessibilità nei confronti del nodo stesso.

3. I Comuni nei quali siano presenti Nodi principali e intermedi, indicati nella Tav. O.P.3.1., in fase di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali individuano le aree più idonee alla realizzazione delle attrezzature relative ai Nodi, in coerenza con gli Indirizzi

contenuti nell'Allegato IV 'Schede per la progettazione dei Nodi Intermodali', e verificano la dotazione di spazi a parcheggio pubblico per autoveicoli, motocicli e biciclette nelle aree limitrofe. Gli spazi a parcheggio pubblico devono essere verificati in relazione ai flussi di viaggiatori, da valutare tenendo conto della presenza o dell'assenza di trasporto pubblico locale presso la stazione. Qualora la verifica della dotazione esistente riveli carenze quantitative, il Comune, per quanto possibile, reperisce le aree necessarie.

Art. 46 Porti turistici

1. Il PTCP prevede la realizzazione di una Rete portuale di interesse provinciale da connettere ad itinerari più ampi di rilevanza mediterranea. Gli strumenti urbanistici comunali e i piani di settore si uniformano ai contenuti del Progetto 'Rete portuale locale' (Azioni Strategiche 8 e 9 dell'Obiettivo Prioritario 3) di cui alla Tavola O.P.3.1. del Quadro Strategico. Qualsiasi modifica alle disposizioni di detto Progetto costituisce variante ordinaria al PTCP e ne segue l'iter di cui all'art. 4.

2. I Comuni nei quali siano presenti o in progetto porti, indicati nel Progetto 'Rete portuale locale', in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:

- a) Incrementare la qualità urbana in prossimità delle aree portuali, in termini di dotazione di verde, servizi e attrezzature di uso collettivo.
- b) Prevedere interventi di salvaguardia delle aree libere adiacenti alle aree portuali al fine di tutelare i lembi di aree costiere e migliorare la qualità ambientale.
- c) Prevedere soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità alle aree portuali ed il raccordo con le direttrici primarie.
- d) Individuare aree limitrofe alle aree portuali per la realizzazione di 'porti a secco',

Art. 47 Infrastrutture per il trasporto aereo (Aeroporti, eliporti e avio superfici)

1. I Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Indicare apposite soluzioni per garantire lo scambio intermodale fra diversi sistemi di trasporto.
- b) Definire le fasce di rispetto, secondo le indicazioni della normativa vigente nazionale e del PRT.
- c) Riportare in apposita cartografia la previsione di interventi di nuova costruzione o di modifica delle infrastrutture esistenti, prevedendo gli opportuni interventi per mitigarne gli impatti sul contesto urbano.

2. La localizzazione di infrastrutture per il trasporto aereo, non previste dal PTCP, la cui progettazione o realizzazione compete a soggetti diversi dalla Provincia, è recepita nel

Piano con le modalità di cui all'art. 4, previa valutazione di compatibilità con gli obiettivi del PTCP.

3. Le disposizioni di questo articolo riguardano anche le superfici non esclusivamente destinate al trasporto aereo, come nel caso di zone di atterraggio di elicotteri per emergenza, protezione civile, turismo e simili.

Art. 48 Viabilità di interesse provinciale

1. Gli strumenti urbanistici comunali e i Piani di settore recepiscono i tracciati delle seguenti opere prioritarie, per la razionalizzazione e il miglioramento dell'accessibilità interna di territori ad alta potenzialità, indicati nella Tav. O.P.3.1 del Quadro Strategico:

- a) Completamento della ex SS 184 Gallico-Gambarie d'Aspromonte.
- b) Riqualficazione e ammodernamento del collegamento Melito di Porto Salvo-Gambarie d'Aspromonte-Delianuova.
- c) Completamento della Pedemontana della Piana.
- d) Progettazione e realizzazione dell'Anello dell'area grecanica.
- e) Progettazione e realizzazione della Pedemontana dell'area dello Stilaro e dell'Allaro.

2. La Provincia , attraverso i piani e programmi di settore di propria competenza, individua le priorità di intervento sul sistema viario provinciale per il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, a partire dagli Indirizzi dell'Azione Strategica 6 dell'Obiettivo Prioritario 3 del Quadro Strategico del PTCP.

Art. 49 Nodi della logistica

1. Il PTCP individua i Nodi della logistica nella Tav. O.P.3.1 del Quadro Strategico. Le localizzazioni ivi individuate e i contenuti delle Azioni Strategiche 10 e 11 del Progetto 'Sistema logistico per il trasporto delle merci' compreso nell'Obiettivo Prioritario 3 costituiscono indirizzi per i soggetti competenti .

2. La Provincia (Città Metropolitana) promuove la realizzazione di Studi di Fattibilità tecnico-finanziari, quale strumento operativo per la progettazione puntuale di tali Nodi. Tali Studi dovranno contenere, oltre alla valutazione della funzionalità trasportistica, anche la stima sommaria dei costi nonché l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento. I contenuti specifici delle Schede di sintesi relative ai singoli nodi, contenute nell'Allegato V 'Schede per la progettazione dei Nodi della Logistica', costituiscono Indirizzi per la progettazione dei suddetti nodi.

3. I Comuni interessati dalle Azioni strategiche di cui al comma precedente, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Individuare e delimitare, di concerto con la Provincia, le aree idonee alla realizzazione degli interventi. Sono punti privilegiati per la localizzazione delle

suddette aree gli spazi in prossimità degli scali ferroviari e dei nodi di connessione tra strade primarie/principali e strade secondarie.

- b) Individuare aree limitrofe ai nodi con funzione di filtro o di supporto e tutelarle ai fini della possibile individuazione di piattaforme per servizi logistici.

Art. 50 Mobilità lenta

1. La Provincia (**Città Metropolitana**) in concorso con i Comuni, gli Enti gestori delle Aree protette, nonché con le espressioni dell'associazionismo naturalistico ed escursionistico, promuove specifici progetti che comprendano la verifica degli itinerari di mobilità lenta, individuati dal PTCP alla Tav. O.P.3.1, e l'individuazione di eventuali nuovi itinerari e la realizzazione di strutture di accoglienza (ostelli, rifugi, punti di sosta e bivacco, punti informativi e segnaletici, aree per attività sportive e didattiche, strutture logistiche).

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Recepire ed attuare in via prioritaria le previsioni relative agli itinerari indicati dall'Azione Strategica 7 dell'Obiettivo Prioritario 3 e nella Tavola O.P.3.1. del Quadro Strategico, proponendo modifiche ai tracciati previsti a condizione che sia assicurata la rispondenza alle finalità indicate nel PTCP.
- b) Definire la rete dei percorsi ciclabili e pedonali di livello comunale con lo scopo di connettere prioritariamente la rete a:
 - stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano;
 - servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali;
 - ai parchi urbani e complessi sportivi;
 - attrezzature per attività culturali.

Art. 51 Mobilità e servizi di Trasporto Pubblico Locale

1. I Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, aventi per oggetto la mobilità, assumono, sviluppano e specificano le finalità del Progetto 'Mobilità e servizi di trasporto collettivo' dell'Obiettivo Prioritario 3 del PTCP e delle relative Azioni strategiche, di cui alla Tav. O.P.3.2.

2. Per perseguire le finalità del Progetto 'Mobilità e servizi di trasporto collettivo' di cui al comma precedente i Comuni si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) Privilegiare scelte urbanistiche che avvicinino residenza, lavoro e servizi.
- b) Prevedere il recupero funzionale delle stazioni ferroviarie dismesse per usi legati alla mobilità urbana.

- c) Promuovere l'utilizzo del trasporto collettivo scoraggiando l'uso del trasporto privato.
- d) Intervenire sulla domanda di mobilità sistematica, dotando le scuole di un servizio di scuolabus efficiente, affidabile e accessibile all'intera popolazione scolastica.
- e) Sviluppare il sistema di trasporto pubblico a chiamata nelle aree a domanda dispersa.
- f) Potenziare il servizio di trasporto collettivo per la mobilità serale o in occasioni di eventi speciali straordinari.
- g) Attivare campagne di informazioni relative al trasporto collettivo al fine di agevolare gli utenti nella programmazione dello spostamento.
- h) Ridurre le emissioni inquinanti attribuibili al trasporto pubblico locale su gomma attraverso l'utilizzo di mezzi a metano ed elettrici.
- i) Promuovere un uso più attento e moderato dell'auto privata individuale, attraverso l'applicazione di misure di:
 - 'traffic calming' (adozione di limiti di velocità nei centri cittadini e nelle aree residenziali);
 - 'car pooling' (applicazione di incentivi e di divieti allo scopo di aumentare il coefficiente medio di occupazione delle autovetture private);
 - limitazione e tariffazione della sosta nelle aree urbane e istituzione di zone ZTL nei centri storici,
 - razionalizzazione degli orari di carico e scarico delle merci;
 - rafforzamento dei controlli per assicurare il rispetto dei limiti di velocità prescritti dal Codice della Strada;
 - controllo periodico dell'efficienza energetico-ambientale del parco veicolare circolante;
 - consultazione pubblica nei processi decisionali relativi ai trasporti, promuovendo così la partecipazione e favorendo anche una cultura della mobilità più ecosostenibile.

5. SISTEMA INSEDIATIVO DEI COMUNI, AREE PRODUTTIVE E LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE D'INTERESSE PROVINCIALE

Art. 52 Localizzazione delle opere d'interesse provinciale

1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche di competenza provinciale, la cui localizzazione non è prevista dallo strumento urbanistico comunale, il vincolo preordinato all'esproprio è disposto su richiesta della provincia o dell'ente competente all'approvazione del progetto dell'opera mediante conferenza di servizi, accordo di programma o altro atto negoziale ad effetti territoriali che comporti la variazione dello strumento urbanistico.

2. La localizzazione delle opere di cui al comma 1 deve essere effettuata dalla Provincia (Città Metropolitana) a scala 1:10.000 (o di maggior dettaglio). In tal caso è facoltà della Provincia (Città Metropolitana) a salvaguardia delle scelte effettuate, apporre sulle aree oggetto di localizzazione, le misure di salvaguardia previste dall'art. 59 della L.R. 19/2002 e di cui all'art. 12, comma 3, del DPR 380/2001 dal momento dell'adozione del PTCP in attesa della conclusione del procedimento di variazione del piano urbanistico.

3. Nel caso di opere di competenza provinciale di particolare urgenza e dichiarate tali dal Consiglio Provinciale, in assenza dell'approvazione degli strumenti ai sensi del comma 1, a seguito dell'inerzia degli enti comunali interessati protrattasi per oltre 90 giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione provinciale procedente, l'approvazione del Progetto Preliminare da parte del Consiglio Provinciale equivale a variazione degli strumenti urbanistici ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

4. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.19 del DPR 327/01.

Art. 53 Orientamento sostenibile delle dinamiche insediative

1. Il PTCP contrasta il consumo di nuovo suolo. In conformità con le disposizioni dell'art. 3, comma 2 lett. f) della LR 19/02 che impone di prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione, il PTCP assume il riuso del patrimonio edilizio non utilizzato e l'uso efficiente del Territorio Urbanizzato quali fattori guida per il controllo dello sviluppo insediativo e per il dimensionamento degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo comunali.

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) Orientare le dinamiche insediative su linee che rafforzino, riqualifichino e completino i sistemi insediativi esistenti, producano il minor consumo di suolo agricolo ed evitino ulteriori alterazioni del paesaggio rurale tipico, soprattutto nelle aree dove sono maggiori le potenzialità di sviluppo o consolidamento delle attività agroalimentari.
- b) Migliorare i caratteri costitutivi dell'insediamento da un punto di vista morfologico, tipologico, estetico, costruttivo, paesaggistico.
- c) Contrastare lo spopolamento, l'abbandono e il ristagno insediativo dell'entroterra e il definitivo addensamento delle concentrazioni insediative del sistema costiero portante.

Art. 54 Disciplina del consumo di suolo

1. Secondo quanto stabilito dall' art. 20, comma 3 lett. a, della L.R. 19/02 e s.m.i., i Comuni suddividono il proprio territorio in Urbanizzato, Urbanizzabile e Agricolo-Forestale e ne

rappresentano i rispettivi perimetri su adeguata cartografia, indicandone anche l'estensione delle rispettive superfici. Assicurano, inoltre, la rigorosa applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile, fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale in attuazione dell'art. 53, comma 3, della LR 19/02 e s.m.i.. *I Comuni, inoltre, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali, in applicazione dell'art. 16 delle Disposizioni normative del QTRP attuano la seguente direttiva¹:*

a. al fine di mettere a norma gli standard delle urbanizzazioni della città esistente, i Comuni devono aumentare la dotazione generica degli standard per abitante in relazione alle nuove funzioni urbane che vengono individuate come segue:

- *protezione civile;*
- *socio assistenziali;*
- *aggregazione sociale;*
- *aree mercatali ed espositive;*
- *verde ambientale (rete ecologica) e parchi naturali.*

b. La dotazione degli standard dovrà essere prevista nella seguente misura:

- *mq. 18,00/ab per i Comuni fino a 1.000 ab.;*
- *mq. 20,00/ab per i Comuni da 1.001 a 3.000 ab.;*
- *mq. 22,00/ab per i Comuni da 3.001 a 5.000 ab.;*
- *mq. 24,00/ab per i Comuni da 5.001 a 10.000 ab.;*
- *mq. 26,00/ab per i Comuni oltre i 10.000 ab.*

2. Si intende per *Territorio Urbanizzato* tutto l'insieme delle aree coperte da insediamenti esistenti a carattere urbano, ad esclusione del Territorio Agricolo e Forestale. Gli ambiti che ne fanno parte devono essere perimetrati su CTR scala almeno 1:5000, seguendo i confini dei lotti insediati e delle infrastrutture di comunicazione. Possono essere inclusi nel perimetro del Territorio urbanizzato i lotti che abbiano un rapporto di copertura di almeno il 50%.

3. Dal calcolo della superficie del Territorio Urbanizzato devono essere detratte le Aree con insediamenti abusivi di cui all'art. 36 della LR 19/02 e s.m.i..

4. Fanno parte del Territorio Urbanizzato anche:

- a) i lotti interclusi;
- b) le aree per le quali siano vigenti Piani Attuativi approvati; nel caso di aree soggette a Piani di Lottizzazione questi devono essere dotati di Convenzione già approvata.

5. Si intende per *Territorio Urbanizzabile* l'insieme delle aree potenzialmente adatte all'urbanizzazione in ragione delle loro caratteristiche funzionali, geografiche, fisico-morfologiche, ambientali e paesaggistiche e in quanto non gravate da vincoli di qualsiasi

¹ Il PTCP recepisce la presente disposizione normativa. Qualsiasi variazione della stessa determinata da aggiornamenti o varianti del QTRP viene recepita dal PTCP con le procedure di cui all'art. 4 delle presenti NTA.

natura. I Comuni, nell'identificare il Territorio Urbanizzabile, si basano su criteri oggettivi e su quanto disciplinato dai commi che seguono e comunque nel rispetto della LR 19/02 e s.m.i..

6. In attuazione dell'art. 53, comma 1, delle presenti NTA i Comuni possono prevedere un consumo di suolo, all'interno del Territorio Urbanizzabile, di norma non superiore al 5% della superficie del Territorio Urbanizzato. Sono escluse da questa quota percentuale le aree per la realizzazione di opere pubbliche comunali di interesse generale e per le opere di interesse provinciale. Tale quota può essere incrementata secondo le disposizioni del comma 11 del presente articolo.

7. Devono essere esclusi dal Territorio Urbanizzabile gli ambiti soggetti alle disposizioni degli artt. 23, 26, 27, 30 e da 32 a 46 delle presenti NTA.

8. Nel computo della superficie del *Territorio Urbanizzabile*, nei limiti di cui al comma 5, sono ricomprese:

- a) le **Aree ancora Edificabili** in base alle previsioni urbanistiche relative al Territorio Urbanizzato di cui ai commi 2 e 3, non soggette a Piani Attuativi.
- b) Le **"Aree di Riqualificazione"**, che si intende trasformare per la riqualificazione di nuovi insediamenti attraverso la demolizione totale o parziale dell'esistente tessuto edificato, con successiva ricostruzione, in caso di edifici dismessi o non utilizzati che non esprimano valore storico-testimoniale secondo quanto stabilito dall'art. 14. Tali aree devono risultare idonee a processi di trasformazione dell'esistente mediante ristrutturazione urbanistica, per la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, commerciale, artigianale, industriale e turistico-ricettivo, con le relative superfici ed attrezzature a standard.
- c) Le **"Aree Abusive di Riqualificazione"**, ai sensi della L.R. 19/02 art.20 comma 3 lett. n e art.36 commi 3 e 4, da intendersi come le zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.

9. Nell'individuare in cartografia il Territorio Urbanizzabile, i Comuni danno priorità alle aree poste ai margini del tessuto edificato del centro urbano o dei nuclei frazionali isolati, con esclusione di quelle destinate a verde pubblico e non ancora realizzate, di quelle vincolate e di quelle di interesse paesaggistico; dette aree libere si intendono come utili alla ricucitura dei margini dell'edificato, specie ove questi sono frammentati e disorganici, e al recupero di un rapporto organico tra spazi aperti e tessuto urbanizzato.

10. Il PTCP recepisce le disposizioni del QTRP relativa al disincentivo al consumo di suolo e, pertanto applica la seguente prescrizione²: *gli interventi di nuova costruzione, realizzabili a*

² Il PTCP recepisce la presente disposizione normativa. Qualsiasi variazione della stessa determinata da aggiornamenti o varianti del QTRP viene recepita dal PTCP con le procedure di cui all'art. 4 delle presenti NTA.

seguito del soddisfacimento dei principi di “Ammagliamento e Omogeneità”, nonché l'utilizzo degli ambiti urbanizzabili dei PSC, in quanto tendenti a ridurre la disponibilità di aree agricole, devono essere assoggettati, nel caso di previsione di PAU o altro strumento attuativo, ad un regime oneroso, consistente:

- a. In una maggiorazione dei termini perequativi, partendo da una cessione minima al demanio comunale del 30% di aree oltre agli standard di legge;*
- b. Nell'aumento pari al 50% degli oneri economici per i titoli abilitativi dei singoli interventi.*

11. La quota di nuovo consumo di suolo di cui al comma 6 può essere aumentata, delle percentuali di seguito riportate, qualora i Comuni adottino nella redazione dei loro strumenti urbanistici le seguenti previsioni:

- a) +0.5% - in caso di adozione di norme che prescrivano un indice di permeabilità dei suoli di almeno il 40% della superficie interessata, sia per i nuovi insediamenti che in caso di interventi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica o privata;
- b) +0.5% - in caso di adozione di standard urbanistici di comparto superiori di almeno il 20% rispetto a quelle indicate dall'art.54, comma 1 lett. b) delle presenti NTA;
- c) +0.5% - in caso di previsioni di trasformazione urbana delle Aree di Riqualificazione di cui al comma 8, lettera c, destinate esclusivamente ad attrezzature per usi collettivi con funzioni strutturanti per la qualità urbana;
- d) +1.0% - in caso vengano escluse dal Territorio Urbanizzabile le aree di interesse ambientale e paesaggistico di cui agli articoli 24, 25, 30, 31, 59, 60 e vengano emanate, sulle medesime aree, disposizioni che vietino consumo di suolo e aumenti di volumetria per qualsiasi destinazione d'uso.

12. L'estensione del Territorio Urbanizzabile non può superare la quota di aree ancora edificabili previste nello strumento urbanistico vigente. Eventuali quote aggiuntive sono ammesse solo in caso di avvenuta saturazione di dette aree edificabili e devono essere adeguatamente motivate sulla base di proiezioni demografiche.

13. Per usufruire delle quote aggiuntive di cui al comma 11 i Comuni, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, disciplinano in modo dettagliato nel Regolamento Edilizio Urbanistico e in adeguata cartografia le previsioni, gli adempimenti, le procedure e i soggetti responsabili.

Art. 55 Direttive ai Comuni in materia di concertazione intercomunale e copianificazione

1. La Provincia (**Città Metropolitana**) favorisce il coordinamento dei diversi processi di pianificazione locale, in particolare:

- a) nei contesti dove esistono di fatto conurbazioni consolidate e riconoscibili;

- b) dove tale coordinamento è motivato dalla necessità di integrazione tra le politiche territoriali locali;
 - c) dove le realtà locali hanno debole strutturazione e ridotte dimensioni demografiche.
2. Al fine di favorire politiche urbanistiche integrate e concertate, i Comuni, in fase Conferenza di Pianificazione per gli strumenti urbanistici comunali, inoltrano copia degli elaborati grafici trasmessi all'Amministrazione Provinciale anche alle Giunte Comunali dei Comuni confinanti. Tali Comuni che ricevono gli atti di cui sopra sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni nei termini di legge, in merito alla localizzazione di:
- a) attrezzature di interesse sovra comunale di cui al successivo comma 4;
 - b) porzioni di Territorio Urbanizzabile localizzate in prossimità del confine comunale;
 - c) attrezzature sanitarie e tecnologiche (depuratori, discariche, isole ecologiche, serbatoi, idrici, ecc.);
 - d) aree per insediamenti produttivi
 - e) gestione di servizi urbani.
3. La Provincia **(Città Metropolitana)**, per contribuire al conseguimento degli obiettivi generali della Pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 2, della LR 19/02 e s. m.i., in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, attiva specifiche forme di concertazione e supporta la stipula di protocolli d'intesa fra Comuni al fine di garantire il coordinamento delle politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi, fra comuni contermini e nelle situazioni di maggiore integrazione e di conurbazione degli insediamenti.
4. Per i fini di cui ai commi 2 e 3, la Provincia **(Città Metropolitana)** attiva forme di copianificazione, seguendo le medesime procedure dei PAIS di cui all'art.9 delle presenti NTA, per la realizzazione e gestione dei servizi urbani mediante appropriati Piani Integrati dei Servizi Urbani **nel rispetto delle disposizioni sulle unioni e fusioni di comuni di cui ai commi da 104 a 141 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.**

Art. 56 Disposizioni in materia di consolidamento dell'armatura territoriale funzionale

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono riferite ai Sistemi di centri abitati individuati nella Tavola O.P.4.1, articolati come segue:
- a) Sistemi portanti.
 - b) Sistemi sovra locali.
 - c) Sistemi locali.
2. Ai fini delle presenti norme sono considerate:
- a) Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza provinciale, quelle dedicate a:
 - Centri direzionali, fieristici ed espositivi e centri congressi
 - Aree per la logistica al servizio della produzione e del commercio

- Aeroporti, porti e stazioni ferroviarie principali del sistema ferroviario nazionale e regionale
 - Poli tecnologici, università e centri di ricerca scientifica
 - Parchi tematici o ricreativi
 - Strutture per manifestazioni culturali, sportive e spettacoli ad elevata partecipazione di pubblico.
- b) Attrezzature per servizi sovra locali quelle dedicate a:
- Servizi per la cultura: piccoli teatri, cinema, musei
 - Servizi per la sanità: case di cura, consultori, ambulatori, laboratori sanitari
 - Servizi per la promozione dei prodotti e della cultura locale, la conservazione e la promozione delle risorse paesaggistiche, architettoniche ed ambientali
 - Servizi per il turismo: attrezzature di servizio e di supporto al settore e ricettività alberghiera ed extra-alberghiera.

Le modalità localizzative di tali attrezzature seguono le procedure e i criteri di cui all'art. 55, comma 4, delle presenti NTA.

3. I Sistemi portanti nella Provincia di Reggio Calabria, cartograficamente individuati alla Tav. O.P. 4.1. del Quadro Strategico, sono:

- a) Il Sistema metropolitano dello Stretto (comprendente i territori comunali di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Fiumara e Campo Calabro).
- b) Il Sistema stellare della Piana, il quale, anche rispetto al tipo di insediamento diffuso presente in quest'area, è da orientare verso la creazione della città diffusa della Piana; tale Sistema si articola in tre sottosistemi che devono trovare specializzazioni per specifiche funzioni:
 - sottosistema della Città del porto, comprendente i territori comunali di Gioia Tauro, Rosarno San Ferdinando;
 - sottosistema Interno della Piana, comprendente i territori comunali di Polistena, Cinquefrondi, San Giorgio Morgeto, Taurianova, Cittanova, Melicucco, Rizziconi;
 - sottosistema di Palmi, comprendente i territori comunali di Palmi e Seminara.
- c) Il Sistema centrale della Locride, comprendente i territori comunali di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gerace.

Tali sistemi costituiscono gli ambiti di localizzazione privilegiata di Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza provinciale di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. La Provincia promuove 'intese' o 'accordi' con i Comuni interessati secondo le procedure di cui all'art. 55.

4. Sono definiti 'Sistemi sovra locali' quegli ambiti che fanno riferimento ad un unico apparato di servizio di rilievo comprensoriale e di influenza sovra locale. Appartengono a

questa tipologia, articolata in Sistemi costieri e Sistemi delle direttrici vallive, i seguenti Sistemi, cartograficamente individuati alla Tav. O.P. 4.1 del Quadro Strategico:

a) Sistemi costieri:

- Costa Viola, comprendente i territori dei comuni di Scilla e Bagnara.
- Bassa Locride, comprendente i territori dei comuni di Bovalino, Bianco, Brancaleone, Ardore, Palizzi, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Ferruzzano, Casignana, Staiti, Portigliola, Caraffa del Bianco e Bruzzano Zeffirio.
- Costa Ionico-Greca, comprendente i territori dei comuni di Melito Porto Salvo, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Bova Marina, Condofuri, Bagaladi e San Lorenzo.
- Alta Locride, comprendente i territori dei comuni di Roccella Ionica, Caulonia, Riace, Placanica e Stignano.

b) Sistemi delle direttrici vallive:

- Vallata dello Stilaro-Allaro, comprendente i territori dei comuni di Stilo, Monasterace, Bivongi, Camini e Pazzano.
- Vallata del Gallico, comprendente i territori dei comuni di Santo Stefano d'Aspromonte, Calanna, Sant'Alessio in Aspromonte, San Roberto e Laganadi.
- Vallata del Torbido, comprendente i territori dei comuni di Gioiosa Ionica, Mammola, San Giovanni di Gerace, Grotteria, Canolo, Agnana Calabria e Martone.

Tali Sistemi devono vedere rafforzato e ulteriormente specializzato il già cospicuo apparato di relazioni funzionali. Nei territori comunali dei centri che fanno parte di questa tipologia di Sistemi sono localizzate in via preferenziale "Attrezzature per servizi sovra locali" di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo. Possono essere localizzate nuove "Attrezzature per servizi di area vasta di rilevanza provinciale", a condizione che siano oggetto di accordi, intese o forme associative che coinvolgono Comuni la cui popolazione complessiva superi i diecimila abitanti. Al fine di garantire anche l'efficienza e l'efficacia del sistema dei servizi di base e dei servizi a rete, i Comuni ricadenti nei Sistemi sovra locali attivano forme stabili di cooperazione intercomunale relative alle politiche urbane, secondo l'art. 55 delle presenti NTA.

5. Sono definiti "Sistemi locali" quelli facenti parte di territori ad alta ruralità e di connessione tra i centri principali e le aree ad alta naturalità, in cui strutturare servizi di ambito locale al fine di diminuire il rischio di dipendenza funzionale da Sistemi portanti e/o sovra locali distanti. Appartengono a questa tipologia i seguenti Sistemi locali, cartograficamente individuati alla Tav. O.P. 4.1. del Quadro Strategico:

- a) Area Pedemontana della Piana, comprendente i territori dei comuni di Laureana di Borrello, Galatro, Candidoni, Giffone, Anoia, Feroletto della Chiesa e Maropati.
- b) Serre meridionali, comprendente i territori dei comuni di San Pietro di Caridà e Serrata.

- c) Corona della Piana, comprendente i territori dei comuni di Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido Mamertina, Varapodio, Terranova Sappo Minulio, Molochio, Delianova, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Scido, Cosoleto, Melicuccà, San Procopio e Sinopoli.
 - d) Area Grecanica, comprendente i territori dei comuni di Bova, Africo, Roghudi, Roccaforte del Greco e Samo.
 - e) Area montana della bassa Locride, comprendente i territori dei comuni di Antonimina, San Luca, Platì, Careri, Benestare e Ciminà.
6. I Comuni compresi nei Sistemi locali mettono in atto forme di copianificazione per la localizzazione di servizi di interesse urbano e osservano le seguenti direttive:
- a) Sviluppare forme di cooperazione intercomunale per la localizzazione di attrezzature e la gestione di servizi ai cittadini.
 - b) Qualificare e integrare le attività commerciali con progetti di valorizzazione dei centri e, nei centri minori dell'ambito collinare, con la presenza di esercizi commerciali polifunzionali di cui all'art. 58.
 - c) Realizzare servizi di supporto alle attività agricole specializzate e a quelle connesse alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e potenziare i servizi al turismo ambientale e culturale del territorio.
 - d) Individuare e attrezzare le sedi di manifestazioni espositive dei prodotti tipici.
 - e) Potenziare la dotazione di servizi ricettivi e di ristoro nei centri storici in modo compatibile con la salvaguardia della residenza e delle attività permanenti.
7. La realizzazione di nuovi fabbricati per attrezzature di cui ai commi 2 e 6 è subordinata ad una stima e valutazione, da parte dei soggetti competenti, dei 'contenitori' edilizi di valore strategico inutilizzati e ad una puntuale definizione delle modalità di riuso del patrimonio inutilizzato.
8. Su tutto il territorio provinciale, le attrezzature per la ricettività turistica devono essere realizzate prioritariamente mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente. I Comuni attuano questa direttiva nei propri strumenti urbanistici comunali.

Art. 57 Disciplina degli insediamenti produttivi di beni e servizi

1. Nel definire le strategie di sviluppo del sistema produttivo, il PTCP pone i seguenti obiettivi:
- a) Contenere il consumo di suolo e sostenere lo sviluppo equilibrato e razionale degli addensamenti produttivi ed evitarne la polverizzazione sul territorio provinciale
 - b) Promuovere e sostenere la diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e l'incremento delle attività di produzione derivante dal riciclo dei rifiuti
 - c) Potenziare e consolidare i sistemi produttivi locali e creare un sistema razionale ed efficiente di servizi alle imprese.

2. Il PTCP individua 8 Ambiti di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale (riportati nella Tavola O.P.6.1. del Quadro Strategico), che costituiscono la base territoriale per la riorganizzazione delle aree di interesse produttivo:

- a) Sistema dell'Area metropolitana dello Stretto
- b) Sistema dell'Area Grecanica
- c) Sistema pedemontano della Piana di Gioia Tauro
- d) Sistema di Bovalino e del suo retroterra aspromontano
- e) Sistema di Locri-Siderno-Marina di Gioiosa Ionica con il retroterra aspromontano
- f) Sistema di Gioia Tauro
- g) Sistema della Piana interna e di Laureana di Borrello (compreso nel Territorio Regionale di Sviluppo della Piana di Gioia Tauro)
- h) Sistema Territoriale Locale di Roccella Ionica.

3. La Provincia (**Città Metropolitana**), secondo le procedure di copianificazione di cui agli articoli 9 e 55 delle presenti NTA, oltre che ai sensi dell'art.2 del DPR n. 447/98, promuove la redazione di Piani Attuativi di Interesse Sovracomunale e per lo sviluppo di forme di aggregazione fra Comuni, capaci di migliorare la disponibilità di servizi di supporto ed evitare la polverizzazione delle aree per insediamenti produttivi di livello comunale. I PAIS definiscono l'articolazione sul territorio provinciale, per ogni Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo, delle seguenti categorie di aree:

- a) Aree per Insediamenti Produttivi di livello elevato da sottoporre a progettazione integrata per la localizzazione di:
 - Lotti insediabili da aziende
 - Centro-servizi di riferimento per l'intero Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo
 - Piattaforma logistica di riferimento per l'intero Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo, secondo quanto disciplinato dall'art. 49 delle presenti NTA
 - Sistemi di produzione di energie rinnovabili e riciclo delle acque.
- b) Aree per Insediamenti produttivi complementari, costituenti derivazioni locali delle Aree di livello d'Ambito del tipo a), da sottoporre a progettazione integrata per la localizzazione di:
 - Lotti insediabili da aziende anche del settore commerciale per la localizzazione di medie e grandi strutture di vendita , di cui all'art. 58 delle presenti NTA.
 - Nodo informatizzato collegato con il Centro-servizi d'Ambito
 - Piattaforma logistica di livello locale , secondo l'art. 49
 - Sistemi di produzione di energie rinnovabili e riciclo delle acque.

4. Le previsioni dei PAIS per la localizzazione degli insediamenti produttivi tengono conto degli Indirizzi del Progetto 'Polarità Produttive Locali' contenuto nell'Obiettivo Prioritario 6 'Rafforzamento e valorizzazione degli ambiti a vocazioni economico- produttive specifiche'.

5. Nella redazione dei PAIS, per la localizzazione delle tipologie di Aree di cui ai precedenti punti a e b del comma 3 devono essere tenuti in considerazione i seguenti fattori limitanti:

- a) Scarsa disponibilità di risorse idriche
- b) Inidoneità del corpo recettore ad ospitare gli scarichi
- c) Elevato indice di congestione del traffico
- d) Vicinanza a zone residenziali
- e) Assenza di rete fognaria recapitante ad un impianto di depurazione, di capacità adeguata al carico inquinante
- f) Assenza di servizi di trasporto collettivo nell'area
- g) Assenza di idonee connessioni infrastrutturali atte a favorire al massimo l'intermodalità ed in specifico le modalità di trasporto alternative alla gomma
- h) Mancanza di accessi su viabilità pubblica principale.
- i) Popolazione residente inferiore a 10.000 unità per le aree di tipo a) e inferiore a 5.000 abitanti per le aree di tipo b) del comma 3.

6. I Comuni partecipano alla copianificazione e, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, attuano le seguenti direttive:

- a) Riportare in cartografia alla scala adeguata i perimetri delle aree di interesse produttivo (ex zone D), le aree interessate da impianti produttivi artigianali e/o industriali di tipo isolato in territorio extra-urbano e quelle inglobate nel tessuto urbano, specificandone il numero di addetti e il settore produttivo.
- b) Escludere dagli strumenti urbanistici generali e dalle loro varianti, la previsione di nuove aree di interesse produttivo di livello comunale.
- c) Recepire i contenuti del PAIS relativo all'Ambito di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale di cui fanno parte e di cui hanno contribuito a definire le scelte progettuali.
- d) Compilare entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, il Modello di cui all'Allegato XV - Scheda di rilevamento per le Aree PIP.
- e) Effettuare una previsione della domanda effettiva d'insediamento produttivo di beni e servizi nel triennio, entro un anno dall'approvazione del PTCP. In ossequio agli obiettivi di cui al comma 1, i Comuni nei quali non si riscontrano fenomeni di saturazione nella disponibilità delle aree produttive, ovvero nei quali la previsione urbanistica delle aree destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico superi del 40% il fabbisogno previsto nel triennio, procedono a variare lo strumento urbanistico ed a riconfigurare la destinazione delle aree in eccesso.

7. Qualora sulle aree per insediamenti produttivi esistenti sia stato posto un vincolo preordinato all'esproprio esso va considerato decaduto con obbligo di ripianificazione.

8. Resta ferma la disciplina prevista dal DPR 447/1998 e s.m.i. nel caso di richieste di ampliamento di attività d'impresa di beni e servizi già esistenti.

9. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 6, lettera e, la Provincia (Città Metropolitana) procede all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art 64.

10. I Piani Regolatori Generali delle Aree di Sviluppo Industriale in fase di aggiornamento o variante devono essere sottoposti a verifica (ai sensi dell'art. 10 della LR 19/2002 e s. m.i.) al fine di facilitarne l'approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 'Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale'.

Art. 58 Disciplina degli insediamenti commerciali

1. La disciplina degli insediamenti commerciali è regolamentata dalla L.R. 17/99 e s.m.i. "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa".

2. I "Centri commerciali polifunzionali", di cui all'art. 14 della sopracitata LR 17/99 e alla DGR 07.06.2000, n.307, possono essere previsti dai Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti compresi nei Sistemi locali, di cui all'art. 56, comma 5, delle presenti NTA, purché inseriti negli strumenti urbanistici comunali vigenti, e purché la scelta localizzativa venga determinata da una documentata attività di concertazione fra tutti i centri facenti parte del Sistema locale. Per la realizzazione di detti "Centri commerciali polifunzionali" deve essere valutata prioritariamente la possibilità di utilizzare strutture dismesse localizzate in prossimità della principale infrastruttura viaria di collegamento e dotate di aree adatte alla realizzazione di parcheggi e fermate del Trasporto Pubblico Locale.

3. Le medie e grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 3 della DCR 409/2000 e del comma 4 dell'art.6 della LR 17/99, possono essere realizzate nelle Aree di cui all'art. 57, comma 3 lettera b delle presenti NTA. L'individuazione delle ipotesi di localizzazione avviene in conformità ai contenuti, agli strumenti, ai criteri e alle procedure del suddetto art. 57.

4. La localizzazione delle strutture di cui al comma precedente deve essere effettuata prioritariamente in aree che si trovano in prossimità dei Nodi intermodali di cui agli articoli 45 e 49 delle presenti NTA. Solo in seguito a comprovata indisponibilità di aree possono essere definite soluzioni alternative.

La progettazione delle strutture di cui al comma 3 deve avvenire secondo i seguenti requisiti:

- a) Accesso su viabilità pubblica, senza realizzazione di nuove strade;
- b) Organizzazione efficiente dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti con particolare attenzione agli imballaggi e alla frazione umida (nel caso di presenza di servizi di ristorazione, caffetteria, vendita di alimentari e simili);
- c) **Installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile superiore al 50% del fabbisogno di esercizio;**
- d) Utilizzo di tecnologie costruttive idonee a garantire la permeabilità dei suoli, nelle aree a parcheggio e nelle pertinenze esterne, per almeno il 40% del lotto interessato.

5. Al fine di sostenere il commercio di vicinato e impedire il definitivo squilibrio del sistema distributivo, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali e di settore si attengono ai seguenti indirizzi:

- a) Garantire l'integrazione delle aree con altre funzioni di servizio e collettive.
- b) Promuovere iniziative commerciali anche nell'attuazione di strumenti di pianificazione negoziata di cui all'art. 32 della LR 19/2002.
- c) Realizzare condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e formule commerciali attraverso il mirato reinvestimento degli oneri/tributi corrisposti. In particolare i Comuni prevedono, all'interno dei propri atti amministrativi, indicazioni volte a favorire il reinvestimento di quote significative relative agli oneri di urbanizzazione e ai tributi derivanti dall'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, eventualmente già presenti sul proprio territorio comunale alla data di approvazione del PTCP, da destinarsi alla realizzazione di infrastrutture, quali parcheggi e opere di arredo urbano, e servizi, a sostegno degli esercizi di vicinato già presenti o da localizzare in altre parti del territorio comunale, con particolare riferimento ai centri storici e ai quartieri residenziali monofunzionali.
- d) Promuovere la realizzazione o il consolidamento di "centri commerciali naturali" nei centri storici, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 18 delle presenti NTA.

Art. 59 Disposizioni specifiche per le Aree costiere

1. Il presente articolo disciplina le condizioni dell'insediamento nelle Aree costiere urbanizzate e non, comprese nella fascia da 0 a 300 m. dal **confine della linea di demanio e da tale linea fino alla linea di riva. In assenza di linee di riva più recenti si assume come riferimento quella del PAI.**

2. Il PTCP recepisce le specifiche prescrizioni del QTRP, quale strumento sovraordinato. In particolare, il PTCP contribuisce all'attuazione delle seguenti prescrizioni e direttive³ di cui all'art. 11 delle Disposizioni normative del QTRP:

a. Negli ambiti naturali costieri:

- *al fine di promuovere la salvaguardia e la tutela attiva dei paesaggi naturali costieri e delle soluzioni di continuità (spazi non antropizzati) tra gli abitati costieri, dispone di contrastare il processo di formazione di un fronte urbano costiero unico, attraverso il ridisegno e la riqualificazione dei paesaggi naturali costieri.*
- *È disposto il divieto assoluto di edificabilità nella fascia costiera interna ai 300 ml dal confine del demanio marittimo, limitatamente ai tratti costieri non antropizzati e non urbanizzati e posti fuori dai centri abitati. Per*

³ Il PTCP recepisce la presente disposizione normativa. Qualsiasi variazione della stessa determinata da aggiornamenti o varianti del QTRP viene recepita dal PTCP con le procedure di cui all'art. 4 delle presenti NTA.

non antropizzati e non urbanizzati si intendono gli ambiti, della fascia costiera dei 300 m, così come individuati dai PSC/PSA, ovvero i territori costieri che nei PRG e/o PdF vigenti non siano classificati A, B, D, F e C con strumenti attuativi già approvati.

- *Nelle zone umide e lungo le coste devono essere preservate le caratteristiche sabbiose dei terreni con la conservazione integrale della fascia predunale e dunale. Per le barriere frangivento, tra cui anche le pinete, è inibita l'eliminazione o le attività che ne possano far mutare il carattere paesaggistico.*

b. Negli ambiti costieri urbanizzati:

- *Al fine di realizzare fronti mare non particolarmente impattanti nell'ambito paesaggistico costiero-marino i Comuni, nei tratti di costa urbanizzati, avranno cura di stabilire un rapporto tra la distanza dalla linea di confine demaniale marittimo e l'altezza possibile dei nuovi fabbricati mai inferiore a 5/1.*
- *All'interno dei 300 mt. dal confine demaniale marittimo per i vuoti edilizi è ammessa una edificazione con altezza max di 7 m e sempre in relazione agli edifici vicini, non è ammissibile la previsione di manufatti fuori scala. Inoltre, dovranno essere garantiti in numero e dimensioni adeguati dei varchi di permeabilità verso la spiaggia.*

3. Fatte salve le disposizioni di cui agli art. 35, 36, 37 e 41 concernenti la Mitigazione dei rischi e le disposizioni della L.R. 21 dicembre 2005, n.17, "Piano di indirizzo regionale per l'utilizzo del demanio marittimo", i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Definire con precisione, su adeguata cartografia, i perimetri delle Aree costiere, secondo il comma 1 del presente articolo. All'interno di tale fascia deve essere evidenziata la porzione di area costiera posta da 0 a 100 m. dalla linea di riva.
- b) Definire a scala di dettaglio i tratti delle aree costiere libere da edificazione per i territori di loro competenza, evidenziandone anche le caratteristiche di naturalità.
- c) Stabilire norme volte a salvaguardare le aree libere e gli impianti vegetazionali eventualmente esistenti (boschi, pinete, macchia mediterranea, ecc.).
- d) Perimetrare le aree abusive e sottoporle a Piani di Recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) di cui all'art. 36 della L.R. 19/2002 e s.m.i..
- e) Individuare le aree con insediamenti turistici esistenti e disciplinare gli interventi tesi al loro sviluppo, connettendoli quanto più possibile alle azioni di valorizzazione ambientale. Valutare, altresì, l'opportunità di sottoporre l'intero perimetro del Territorio Urbanizzato (secondo la definizione di cui all'art. 54 ricadenti nella fascia di cui al comma 1 del presente articolo) a Programmi di riqualificazione urbana, nel rispetto delle prescrizioni e delle direttive enunciate nel presente articolo.
- f) Disciplinare gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina in modo da conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto

ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità delle acque di balneazione.

5. Nella fascia compresa tra 0 e 50 m dalla linea di riva si osserva l'inedificabilità assoluta, **eccezion fatta per le strutture e le attrezzature per la nautica da diporto, in attuazione dell'art. 46 delle presenti NTA nonché di quanto ammesso dalle specifiche previsioni dei PIR ai sensi della L.R. 17/2005.**

6. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del PTCP, i Comuni perimetrano in cartografia alla scala 1:5.000 le aree interessate da insediamenti abusivi non condonati e/o non condonabili, degradati e/o interessati da criticità o detrattori ambientali (ricadenti nelle tipologie individuate nella Tavola A.9) ricadenti nel perimetro di cui al comma **3** e valutano l'opportunità di avviare le procedure necessarie per interventi di bonifica urbanistica-edilizia cui all'art. 37 della LR 19/02, dandone comunicazione alla Provincia.

Art. 60 Disposizioni specifiche per il Territorio Agricolo Forestale

1. L'intervento nel Territorio Agricolo Forestale deve essere orientato:

- a) alla riconnessione tra le aree frammentate
- b) al contenimento della dispersione insediativa e del carico urbanistico
- c) al consolidamento ed alla strutturazione dei nuclei insediativi.

2. Gli strumenti di pianificazione comunale individuano, delimitano il Territorio Agricolo Forestale e ne disciplinano le modalità di intervento, tenendo conto degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 50 della LR 19/2002, facendo riferimento, in coerenza con quanto disposto dal comma 3 del suddetto articolo, alle seguenti tipologie:

- a) Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata
- b) Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva
- c) Campagne periurbane
- d) Aree boscate o da rimboschire
- e) Aree assoggettate da usi civici o di proprietà collettiva agricola o silvo-pastorale
- f) Aree rurali ad elevato valore paesaggistico-ambientale.

3. Gli strumenti di pianificazione comunale, nel disciplinare le possibilità edificatorie delle aree di cui al comma 2, tengono conto dell'Unità Aziendale Minima e delle disposizioni in merito dell'art.61 delle presenti NTA.

4. Per le *Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata*, di cui al comma 2 lettera a, evidenziate nella Tav. O.P.6.1 del Quadro strategico (riferibili ai territori interessati dall'Azione strategica 1) e definite come aree agricole di pregio di strutturazione ed espansione delle filiere d'eccellenza, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive :

- a) Riportare in cartografia, ad una scala adeguata, i perimetri dei territori interessati dall'Azione strategica 1 riscontrabili nella suddetta Tavola.

- b) Escludere interventi che comportino l'artificializzazione degli assetti colturali, per evitare l'estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità.
- c) Tutelare l'assetto idraulico del territorio.
- d) Promuovere l'agriturismo e il turismo rurale e limitare l'edificazione ai soli usi correlati alle attività agricole, alle attività agrituristiche e alle fattorie didattiche.
- e) Escludere da queste aree la realizzazione di impianti di serricoltura.

5. Per le *Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva*, di cui al comma 2 lettera b, evidenziate nella Tav. O.P.6.1 del Quadro strategico (Azione strategica 2), intese come territori essenzialmente vocati allo sviluppo dell'agricoltura, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali attuano le seguenti direttive:

- a) Riportare in cartografia, ad una scala adeguata, i perimetri dei territori interessati dall'Azione strategica 2 riscontrabili nella suddetta Tavola.
- b) Promuovere l'agriturismo e il turismo rurale.
- c) Consentire la realizzazione di costruzioni unicamente previa sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutare la destinazione d'uso assentita.
- d) Garantire la finalizzazione degli interventi ai soli obiettivi di produttività delle attività agricole e delle funzioni connesse, verificata la non idoneità dei fabbricati abitativi, produttivi e di servizio presenti in azienda a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e le esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione.
- e) Definire i parametri quantitativi e qualitativi per la realizzazione delle seguenti opere o l'insediamento delle seguenti attività:
 - Realizzazione di edifici residenziali e di servizio alla conduzione agricola.
 - Attività agrituristiche o di turismo rurale.
 - Riqualificazione ed adeguamenti normativi di allevamenti zootecnici esistenti e nuovi impianti di allevamento zootecnico di tipo estensivo.
 - Attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare.
 - Attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali.
 - Aziende faunistico-venatorie e aziende turistico-venatorie nei limiti delle disposizioni normative di settore.
 - Attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione non comportanti la realizzazione di edifici, solo se connesse ad attività agrituristiche e di turismo rurale.
 - Impianti di microgenerazione di energia elettrica.
 - Impianti di produzione di energia da biomasse di cui alla lettera b del comma 1 dell'Art. 2 del DLgs 29/12/2003, n. 387, da localizzare preferibilmente in aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive, e a condizione che la produzione di energia da biomasse sia determinata da biomassa agricola o forestale proveniente per almeno il 50% da

una area limitrofa all'impianto valutata in km.50 di raggio rispetto alla centrale a biomassa, e che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture rispetto ai carichi attesi.

- Impianti di fitodepurazione.

6. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, individuano in cartografia alla scala adeguata le *Campagne periurbane*, di cui al comma 2, lettera c. Tali aree sono individuabili fra quelle caratterizzate da preesistenze insediative ed utilizzabili per l'organizzazione dei nuclei rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'agricoltura, di cui all'art.50, comma 3 lettera c, della L.R. 19/02. Tali aree devono essere individuate nei territori di transizione tra il Territorio Urbanizzato e il Territorio extraurbano con funzioni prettamente agricole e forestali, di cui ai commi 4 e 5. In queste aree gli strumenti urbanistici comunali limitano i processi di consumo dei suoli per attività residenziali, favorendo la permanenza delle attività agricole ovvero la formazione di serbatoi di naturalità con funzioni ecologiche, paesaggistiche e ricreative.

7. Per le *Aree boscate o da rimboschire*, di cui al comma 2 lettera d, valgono le disposizioni dell'art. 27 delle presenti NTA.

8. Per le Aree rurali ad elevato valore paesaggistico-ambientale, i PSC perseguono la conservazione degli assetti colturali, delle morfologie e delle tipologie che caratterizzano le identità locali, mirando prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, e incentivando il mantenimento dei caratteri tradizionali nonché la delocalizzazione dei detrattori secondo quanto stabilito dall'art.31 delle presenti NTA.

Art. 61 Disposizioni specifiche per i territori rurali. Determinazione dell'Unità Aziendale Minima

1. Il PTCP recepisce le specifiche disposizioni di cui alle Disposizioni normative del QTRP e contribuisce all'attuazione delle direttive ivi previste.

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici generali, definiscono le possibilità edificatorie relative alle aree di cui all'art.60, comma 2, rispetto all'Unità Aziendale Minima come disciplinata dal presente articolo.

3. L'Unità Aziendale Minima rappresenta la superficie di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola, tale da assicurarne un adeguato reddito annuo. Nella determinazione di tale superficie, e della sua capacità di produrre un adeguato reddito per l'Imprenditore Agricolo Professionale, per le singole specializzazioni colturali e zootecniche si fa riferimento alla Del. GR del 29 marzo 2007, n.188 e al relativo Allegato.

4. L'Unità Aziendale Minima è definita per le seguenti tipologie di Aziende:

- a) aziende di dimensioni medio-grandi, con elevato livello di specializzazione, con livello medio-alto di utilizzo della meccanizzazione (anche a mezzo contoterzismo) e/o con allevamenti di tipo industriale.

- b) aziende di dimensioni medio-piccole, con livello medio-basso di utilizzo della meccanizzazione e/o con allevamenti di tipo tradizionale.

5. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali, definiscono l'Unità Aziendale Minima per le diverse colture presenti sul proprio territorio secondo quanto stabilito dall'art.50, comma 5, della L.R. 19/02, facendo riferimento alla succitata Del. GR del 29 marzo 2007, n.188 e al relativo Allegato e alle disposizioni del presente articolo.

6. Nelle more dell'approvazione del QTRP e fino alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 5 da parte dei Comuni, fatte salve le normative vigenti, l'Unità Aziendale Minima per aziende con indirizzi produttivi cerealicolo, olivicolo, viticolo, frutticolo, e boschivo, è determinata come segue:

- a) Per aziende medio-grandi di cui al comma 3, lettera a:
 - Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 17 Ha
 - Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 2,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 2 Ha
 - Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 2 Ha
 - Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 30 Ha.
- b) Per aziende medio-piccole di cui al comma 3, lettera b:
 - Indirizzo Produttivo Cerealicolo: superficie pari a 12,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Olivicolo: superficie pari a 1,8 Ha
 - Indirizzo Produttivo Viticolo: superficie pari a 1,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Frutticolo: superficie pari a 1,5 Ha
 - Indirizzo Produttivo Boschivo: superficie pari a 25 Ha.

6. I Comuni rilasciano il permesso a costruire unicamente alle aziende in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che mantengono in produzione superfici fondiarie che assicurano la dimensione dell'Unità Aziendale Minima.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.60 delle presenti NTA, **e nel rispetto della disciplina di cui al comma 1**, per l'edificazione in Territorio Agricolo e Forestale si osserva la seguente disciplina:

- a) Altezza massima totale dell'edificio per uso residenziale funzionale alla conduzione delle attività produttive: **7.50 m. per massimo 2 piani fuori terra.**
- b) Materiali e tecnologie ecologicamente compatibili.

Art. 62 Indirizzi e direttive in materia di risparmio energetico degli insediamenti e la localizzazione di impianti ad energia rinnovabile

1. Per la localizzazione degli impianti ad energia rinnovabile il PTCP recepisce le disposizioni di cui al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e della presa d'atto avvenuta con D.G.R. n. 871 del 29/12/2010.

2. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali, attuano le seguenti direttive:

- a) Individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in coerenza con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, ed in particolare con l'Allegato 3 *Criteri per l'individuazione di aree non idonee* e con l'Allegato 4 *Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio* del succitato D.M. 10 settembre 2010.
- b) Definizione di specifiche disposizioni in tema di:
 - distanza degli aerogeneratori dagli edifici e dai confini.
 - Specifiche norme per la localizzazione degli impianti mini eolici (da 3 a 30 Kw) e micro eolici (inferiori a 3 Kw).

3. Nelle more dell'approvazione del Disciplinare per l'Edilizia Sostenibile, di cui all'art. 53 bis della LR 19/02, i Comuni perseguono il risparmio energetico nell'edilizia introducendo nei propri regolamenti edilizi e nel REU i requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti definiti dal DPR 59/2009, individuando modalità per incentivare la realizzazione di edifici residenziali ad efficienza energetica superiore rispetto ai suddetti requisiti minimi.

Art. 63 Bacini energetici territoriali

1. Il PTCP recepisce le disposizioni dell'art. 15 delle Disposizioni Normative del QTRP e individua 8 Bacini energetici territoriali:

- a) Sistema dell'Area metropolitana dello Stretto
- b) Sistema dell'Area Grecanica
- c) Sistema pedemontano della Piana di Gioia Tauro
- d) Sistema di Bovalino e del suo retroterra aspromontano
- e) Sistema di Locri-Siderno-Marina di Gioiosa Ionica con il retroterra aspromontano
- f) Sistema di Gioia Tauro
- g) Sistema della Piana interna e di Laureana di Borrello (compreso nel Territorio Regionale di Sviluppo della Piana di Gioia Tauro
- h) Sistema Territoriale Locale di Roccella Ionica

Gli stessi coincidono con gli Ambiti di Sviluppo del Sistema produttivo provinciale di cui all'art. 57 delle presenti NTA e riportati nella Tavola O.P.6.1. del Quadro Strategico.

2. La Provincia, in sede di aggiornamento del competente Piano di Settore, per ognuno degli ambiti di cui al comma 1, attua le seguenti direttive:

- a) Studio delle caratteristiche energetiche (di offerta e domanda) ed elaborazione del Bilancio energetico.
- b) Definizione delle priorità di intervento specifiche.
- c) Definizione di uno schema di azioni, con priorità per gli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

3. I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali:
- a) Redigono il Bilancio energetico comunale, facendo riferimento agli studi di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo.
 - b) Definiscono i Bacini energetici territoriali di livello comunale.
 - c) Attuano le direttive di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
 - d) Fanno riferimento agli indirizzi di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo.
4. Nelle more della redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile, i Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici comunali, procedono a:
- a) Redigere il Bilancio energetico comunale.
 - b) Definire i Bacini energetici territoriali di livello comunale.
 - c) Attuano le priorità di intervento del Piano Energetico Regionale e del Piano Energetico Nazionale.

Art. 64 Poteri sostitutivi

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal DL 09.02.2012, n. 5 *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"*, in caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalle presenti NTA, il Presidente della Giunta Provinciale (il Sindaco metropolitano) diffida gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali provvede direttamente al compimento dei singoli atti, nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico degli enti inadempienti.